



Cofinanziato  
dall'Unione europea



Sviluppo Rurale  
Emilia-Romagna 2023-27

## **“COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023- 2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”**

**Reg. (UE) n. 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021, Titolo II,  
Articolo 5 e Articolo 6 e Titolo III, Capo IV, **Articolo 70****

**INTERVENTO SRA26 – ACA26 – ritiro dei seminativi dalla produzione**

**Azione 1 “Ambienti per la flora e la fauna selvatica”**

**Azione 2 “Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed  
ecologico”**

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2026.

## **Indice**

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Impegni
5. Aree di applicazione prioritarie
6. Entità degli aiuti
7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
8. Dotazione finanziaria
9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni
10. Istruttoria delle domande
11. Domande di pagamento
12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno
13. Controlli e sanzioni
14. Condizionalità
15. Subentro nell'impegno
16. Prescrizioni generali
17. Riferimenti normativi

## **1. Obiettivi**

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione, secondo quanto previsto dall'articolo 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115, di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2026 per l'intervento SRA 26 – ACA 26 “Ritiro seminativi dalla produzione” (di seguito indicato come SRA26) del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28 settembre 2022 (di seguito indicato con CoPSR 2023-2027), e modificato, da ultimo, con deliberazione della Giunta regionale n. 2120 del 15 dicembre 2025. Con Decisione della Commissione C(2025)8022 del 27 novembre 2025 (CCI: 2023IT06AFSP001) è stata approvata la versione 6.1 del Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

L'intervento prevede un periodo di impegno di durata pari a tre anni, l'applicazione è attuabile limitatamente alle superfici che hanno già concluso un precedente periodo ventennale di impegno indipendentemente dalle fasce altimetriche ed è prioritariamente applicato nelle aree della Rete Natura 2000, anche a supporto delle misure previste dal Quadro di Azioni Prioritarie per Natura 2000 2021-2027 (PAF) di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 29 novembre 2021 e nelle altre aree protette.

La natura fortemente ambientale dell'intervento fa sì che questo agisca in sinergia con le azioni previste a livello nazionale o territoriale in attuazione delle Direttive Habitat e Uccelli (es. PAF), della Direttiva sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (es. PAN nazionale), della Direttiva NEC, della Direttiva Quadro Acque (es. Piani di Gestione dei Distretti idrografici), del Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo e alimentare, della Strategia nazionale per la mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, infine dà attuazione al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 volto a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive a tutela della biodiversità.

La finalità dell'intervento, correlata principalmente alla tutela della fauna e flora selvatiche, fa sì che esso contribuisca al perseguimento dell'Obiettivo specifico 6. Nonostante la sua caratterizzazione principale volta a preservare la biodiversità, il divieto al ricorso della chimica (in particolare prodotti fitosanitari e diserbanti) previsto dall'intervento fa sì che contribuisca inoltre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 5, promuovendo lo sviluppo sostenibile delle risorse naturali (con riguardo alla tutela della qualità delle acque). Infine, poiché prevede modalità di gestione del suolo specifiche (come, ad esempio la gestione di prati umidi), concorre al perseguimento dell'Obiettivo specifico 4, in riguardo all'immagazzinamento del carbonio. Le superfici a seminativo ritirate possono ritornare, al termine del periodo di impegno, allo stato originario dei luoghi qualora non diversamente previsto da normative nazionali e/o regionali e con particolare riferimento alle misure di conservazione delle aree della Rete Natura 2000.

L'intervento “Ritiro seminativi dalla produzione” prevede un pagamento annuale per ettaro di SAU a favore dei beneficiari che si impegnano volontariamente al mantenimento ed alla gestione sostenibile delle superfici agricole aziendali a seminativo ritirate dalla produzione per l'intero periodo triennale di impegno, mediante la compensazione dei minori ricavi e/o maggiori costi derivanti dall'applicazione degli impegni.

Il richiedente potrà aderire all'intervento SRA26 che prevede l'adozione di impegni di durata triennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un sostegno finanziario annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti,

compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## 2. Beneficiari

Possono usufruire degli aiuti previsti dall'intervento SRA26 i seguenti beneficiari come definiti al paragrafo 1.1 “Beneficiari” delle “Disposizioni comuni per gli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 e delle precedenti programmazioni in prosecuzione, applicabili alle domande presentate a partire dal 2026”, di cui all’Allegato 2 dell’atto di approvazione del presente bando (di seguito indicate “Disposizioni comuni”):

- agricoltori singoli o associati;
- altri gestori del territorio singoli o associati.

Tutti i richiedenti devono essere iscritti all’Anagrafe delle Aziende agricole con fascicolo anagrafico in gestione digitale aggiornato e validato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF 01/03/2021 e dall’Allegato “A” alla determinazione n. 19019 del 28/11/2016 e loro successive modifiche intervenute. I richiedenti possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se gestiscono direttamente, con regolare titolo di conduzione, le superfici oggetto di richiesta di sostegno finanziario e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale nell’Anagrafe delle Aziende agricole.

## 3. Condizioni di ammissibilità

Possono usufruire dell’aiuto le superfici agricole allo stato di seminativo collocate sul territorio regionale limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale.

L’intervento SRA 26 prevede le seguenti due Azioni a cui le superfici devono risultare conformi, per poter usufruire dell’aiuto:

Azione 1 – Ambienti per la fauna e la flora selvatiche, articolata nelle seguenti tipologie ambientali:

- Prati umidi – superficie a seminativo sommersa, anche parzialmente, anche periodicamente nel corso dell’anno solare;
- Complessi macchia radura – superficie a seminativo con prato polifita e plot investiti con essenze arboree e arbustive;

Azione 2 – Ambienti variamente strutturati con funzioni di collegamento paesaggistico ed ecologico costituita da un’unica tipologia ambientale: superficie a seminativo con prato polifita, plot investiti con essenze arboree e/o arbustive e stagni e/o laghetti.

### *Altri Criteri di ammissibilità*

Come disposto dal PSP e dal CoPSR 2023-2027 per gli “Altri Criteri di ammissibilità” devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- disponibilità delle superfici per tutto il periodo dell’impegno in base a un diritto di godimento debitamente provato attraverso la proprietà del bene o la presenza di un valido contratto di affitto o di comodato d’uso. Il periodo di vigenza del diritto di godimento relativo alle superfici può essere inferiore al periodo di impegno a condizione che tale diritto sussista senza soluzione di continuità per tutto il periodo di impegno;
- possono usufruire dell’aiuto per l’intervento le superfici agricole allo stato di seminativo in tutte le fasce altimetriche, limitatamente alle superfici che hanno già aderito alle misure agro-ambientali di precedenti periodi di programmazione di sviluppo rurale, a condizione che abbiano già concluso un periodo ventennale di impegno da non oltre cinque anni e che non siano state

- rimesse in coltivazione dopo la scadenza di impegno;
- sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive autoctone oggetto di conservazione corrispondenti a quelle individuate nella tabella B);
- le superfici sono ammissibili a condizione che la domanda di sostegno sia corredata dal nulla osta all'attuazione dell'intervento del consorzio di bonifica competente per territorio e da un elaborato tecnico, predisposto da un tecnico abilitato, corredata da copia della planimetria catastale nella quale sono individuate e delimitate le superfici interessate all'intervento. In tale elaborato deve essere riportato il “*piano pluriennale di gestione e di conservazione degli ambienti*” con la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti e delle loro finalità. L'elaborato tecnico può non essere predisposto da un tecnico abilitato, qualora le domande di sostegno siano richieste, alla scadenza dell'impegno ventennale, per superfici che siano state già oggetto di misure agro-ambientali con le passate programmazioni per interventi analoghi relativi alle medesime tipologie ambientali;
- sono ammesse le superfici che corrispondono alle caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali di cui alla tabella A).

*Tabella A) - "Caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali oggetto di ritiro dei seminativi dalla produzione per scopi ambientali"*

Azione	Caratteristiche Area
Tutte le tipologie ambientali delle Azioni 1) e 2)	Estensione minima interessata dall'intervento: 1 ettaro; l'estensione minima può essere raggiunta anche con parcelle inferiori all'ettaro purché contigue.
1) Prati umidi	<p><u>Superficie in sommersione:</u> presenza di uno strato d'acqua su una parte della superficie oggetto di intervento (ad eccezione di agosto e settembre dove è consentita l'assenza di acqua). Il periodo è prolungabile fino al mese di novembre, sulla base delle specificità regionali. In Regione Emilia-Romagna la disponibilità idrica per le sommersioni delle tipologie ambientali è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.</p> <p><u>Isolotti/dossi</u>: isolotti/dossi di almeno 50 mq e non superiori a 500 mq semi affioranti, cioè, circondati dall'acqua (non costituisce criterio di ammissibilità)</p> <p><u>Sponde</u>: sponde perimetrali e degli isolotti dolcemente digradanti, pertanto con pendenze inferiori a 25° (non costituisce criterio di ammissibilità).</p> <p><u>Piante arboree/arbustive autoctone</u>: presenza ammessa (non obbligatoria) delle specie arboree/arbustive riportate nelle specificità regionali di cui alla tabella B) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>

Azione	Caratteristiche Area		
1) Complessi macchia-radura	<p><u>Macchia:</u> formazioni vegetali arboree/arbustive polispecifiche, cioè, composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive delle specie elencate nelle specificità regionali di cui di cui alla tabella B), su almeno il 30% (*) della superficie interessata dalla tipologia ambientale, distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila. È consentita la presenza di piante isolate. Dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 e non più di 360 (*) piante per ciascun ettaro ritirato, la distanza tra pianta e pianta dovrà essere pari ad almeno 1,50 mt. Le Regioni con territori interessati dalla presenza di orso bruno, individuano le specie arboree ed arbustive che ne favoriscono l'alimentazione; tali specie devono essere presenti numericamente almeno per il 50% del numero minimo previsto. In Regione Emilia-Romagna l'orso bruno non è presente.</p>	<p><u>Radura:</u> prato permanente o medicaio affermato o a fine ciclo su almeno il 50% della superficie interessata dalla tipologia ambientale. Su una estensione non superiore al 10% della superficie a radura, è consentita (non obbligatorio) la semina di un miscuglio composto da almeno due delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>	<p><u>Stagni</u> Sulle superfici di pianura presenza di almeno uno stagno, profondo al massimo 1 mt., con una estensione di almeno 20 mq e con sponde dolcemente digradanti; è comunque possibile realizzare uno o più stagni fino al 10% della superficie interessata dalla tipologia ambientale (non costituisce criterio di ammissibilità).</p>
2) Ambienti variamente strutturati	<p><u>Prato permanente:</u> estensione minima: 50% della superficie interessata dalla tipologia ambientale</p>	<p><u>Altri elementi:</u> in pianura, presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche e di elementi appartenenti ad almeno una delle due categorie descritte alle lettere a) e b) seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare;</li> <li>b) alberi isolati/in gruppi o in filare;</li> </ul> <p>In collina e montagna, presenza su almeno il 30% della superficie oggetto di intervento di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare;</li> <li>b) alberi isolati/in gruppi o in filare;</li> </ul> <p>Per le lettere a) e b) sono ammesse le superfici con le specie arboree e/o arbustive corrispondenti a quelle elencate nelle specificità regionali di cui alla tabella B)</p>	<p>L'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi è calcolata attribuendo: per ogni esemplare arboreo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di 3 mt. Di raggio a partire dal tronco; per ogni esemplare arbustivo sia singolo che in gruppo, assegnando il valore di mt. 1,5 di raggio dal punto di messa a dimora; nel caso di formazioni lineari (siepi), solo se piantumate sul perimetro della superficie ritirata e per gli arbusti che ne fanno parte si assegna 0,50 mt. Di raggio; qualora siano presenti esemplari arborei di notevole pregio scientifico o monumentale in aree contigue ai seminativi ritirati, con particolare riferimento a quelli tutelati dalle Leggi nazionali e/o regionali, la superficie compresa nella proiezione ortogonale della loro chioma sulla superficie interessata dalla tipologia ambientale.</p>

(\*) Il requisito non si applica agli interventi già oggetto di misure agroambientali di cui al Regolamento (CEE) n. 2078/1992, Regolamento (CE) n. 1257/1999, Regolamento (CE) n. 1698/2005 e Regolamento (UE) n. 1305/2013, ai quali invece si applicano i requisiti vigenti nei periodi di programmazione dei Regolamenti suindicati.

*Tabella B) “Elenco delle specie arboree e arbustive ammesse per l'intervento”*

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Cipresso (*)	X	X	X
2) Leccio (*)	X	X	X
3) Pino domestico (*)	X	X	X
4) Pino marittimo	X		
5) Farnia	X	X	
6) Frassino ossifillo	X	X	
7) Pioppi (bianco, nero, tremulo)	X	X	X
8) Salici	X	X	X
9) Ontani	X	X	X
10) Carpino bianco	X	X	X
11) Acero campestre	X	X	X
12) Olmo	X	X	X
13) Nocciola		X	X

SPECIE ARBOREE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
14) Robinia (**)	X	X	X
15) Pero selvatico (**)	X	X	X
16) Melo selvatico (**)	X	X	X
17) Albero di Giuda o Siliquastro		X	X
18) Tiglio		X	X
19) Ciliegio		X	X
20) Rovere		X	X
21) Sorbo domestico (**)			X
22) Gelsi	X	X	X
23) Bagolaro		X	X
24) Roverella		X	X
25) Orniello		X(**)	X
26) Pino silvestre			X
27) Carpino nero		X(**)	X
28) Castagno			X
29) Ciavardello			X
30) Cerro			X
31) Sorbo uccellatori (**)			X
32) Frassino maggiore	X(**)	X(**)	X
33) Tass	X	X	X
34) Platano		X(**)	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

(\*) Solo negli ambiti territoriali delle Province di Forlì, Rimini, Ravenna, Bologna (Collina) e Ferrara (Litorale).

(\*\*) Solo se già presenti.

NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per gli ambiti territoriali basso montano e montano, sono ammesse le specie arboree indicate in tabella dal n. 7) al n. 33) con l'aggiunta di pino nero, sorbo montano, acero montano, acero riccio, acero opalo, olmo montano;

- per l'ambito territoriale montano sono ammesse in aggiunta alle precedenti specie arboree: abete bianco, faggio e abete rosso.

SPECIE ARBUSTIVE	AMBITI TERRITORIALI		
	L	P	C
1) Prugnolo ( <i>Prunus spinosa</i> )	X	X	X
2) Biancospino ( <i>Crataegus monogyna</i> ) **	X	X	X
3) Sanguinello ( <i>Cornus sanguinea</i> )	X	X	X
4) Ligusto ( <i>Ligustrum vulgare</i> )	X	X	X
5) Frangola ( <i>Frangula alnus</i> )	X	X	X
6) Fusaggine ( <i>Evonymus europaeus</i> )	X	X	X
7) Sambuco ( <i>Sambucus nigra</i> )	X	X	X
8) Spino cervino ( <i>Rhamnus catharticus</i> )	X	X	X
9) Viburno palle di neve ( <i>Viburnum opulus</i> )	X	X	X
10) Lentagine ( <i>Viburnum tinus</i> )	X	X	X
11) Lantana ( <i>Viburnum lantana</i> )	X	X	X
12) Azzeruolo ( <i>Crataegus azarolus</i> ) **			X
13) Nespolo ( <i>Mespilus germanica</i> ) **			X
14) Marruca o Paliuro ( <i>Paliurus spina christi</i> ) **		X	X
15) Ginestre			X
16) Emero ( <i>Coronilla emerus</i> )	X	X	X
17) Ginepro ( <i>Juniperus communis</i> )	X		X
18) Nocciolo ( <i>Corylus avellana</i> )		X	X
19) Bosso ( <i>Buxus sempervirens</i> )		X	X
20) Olivello spinoso ( <i>Hippophae rhamnoides</i> )	X	X	X
21) Corniolo ( <i>Cornus mas</i> )	X	X	X
22) Tamerice ( <i>Tamarix gallica</i> )	X	X	X
23) Olivello di Boemia ( <i>Elaeagnus angustifoliae</i> )	X		X
24) Vesicaria ( <i>Colutea arborescens</i> )		X	X
25) Maggiociondolo ( <i>Laburnum anagyroides</i> )			X
26) Scotano ( <i>Cotinus coggyria</i> )	X	X	X
27) Mirabolano ( <i>Prunus cerasifera</i> )	X	X	X
28) Agazzino ** ( <i>Pyracantha coccinea</i> )		X	X
29) Alaterno ( <i>Rhamnus alaternum</i> )			X
30) Agrifoglio ( <i>Ilex aquifolium</i> )			X
31) Alloro ( <i>Laurus Communis</i> )	X	X	X
32) Amorfa ** ( <i>Amorpha fruticosa</i> )	X	X	

LEGENDA: L=Litorale P=Pianura C=Collina

\*\* Solo se già presenti.

NOTA - Per le superfici già oggetto di misure agroambientali:

- per l'ambito territoriale basso montano, sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella dal n. 1) al n. 13) e dal n. 16) al n. 31) con l'aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*);

- per l'ambito Territoriale montano sono ammesse le specie arbustive indicate in tabella con i numeri 17), 18), 20), 25) e 26), con l'aggiunta della Ginestra dei carbonai (*Cytisus scoparius*).

Tali superfici, qualora prevedano l'adesione alle tipologie ambientali Prati umidi con sommersione anche parziale, sono ammissibili a condizione che sia allegata alla domanda di sostegno la dichiarazione di nulla osta da parte del Consorzio di bonifica competente per territorio.

### **3.1 Specifiche per le condizioni di ammissibilità**

Si precisa che possono aderire al presente intervento SRA26 le superfici a “seminativo” secondo le definizioni di cui all’articolo 4, comma 3, lettera a) del Regolamento (UE) n. 2021/2115 e secondo le definizioni del Piano Strategico Nazionale (PSP) e le ulteriori normative nazionali vigenti di recepimento.

Fermo restando il rispetto del requisito dell'estensione minima pari ad un ettaro, per le superfici eccedenti tale estensione, le domande di sostegno possono riguardare anche parcelle non contigue di estensione inferiore all'ettaro.

Le domande di sostegno devono riguardare esclusivamente superfici già oggetto di misure agroambientali con le passate programmazioni alla scadenza di impegno. Qualora la tipologia ambientale oggetto della domanda di sostegno corrisponda alla medesima tipologia dell'impegno ventennale scaduto così come rilevabile dall'elaborato tecnico correlato al precedente periodo di impegno, l'elaborato tecnico allegato alla domanda di sostegno può non essere predisposto da un tecnico abilitato.

Qualora, invece, la tipologia ambientale oggetto della domanda di sostegno non corrisponda alla medesima tipologia ambientale rilevabile dall'elaborato tecnico correlato al precedente periodo di impegno ventennale scaduto:

- a) l'elaborato tecnico deve essere predisposto da un tecnico abilitato;
- b) per le superfici ricadenti in aree della Rete Natura 2000, le trasformazioni delle tipologie ambientali preesistenti sono subordinate all'esito della valutazione di incidenza; tuttavia, qualora le superfici ricadano in territori di competenza della Regione Emilia-Romagna quale Ente di gestione, tale valutazione non è dovuta in caso delle seguenti trasformazioni:
  - da tipologia ambientale “zone umide” di cui all’Azione F1 già oggetto di misure agroambientali con il Reg. (CEE) n. 2078/1992 o con il Reg. (CE) 1257/1999, all’Azione 1 “prati umidi” del presente bando;
  - da tipologia ambientale di cui all’Azione F2 già oggetto di misure agroambientali con il Reg. (CEE) n. 2078/1992 o con il Reg. (CE) 1257/1999, alle tipologie ambientali dell’Azione 1 del presente bando, fatto salvo le trasformazioni che interessino eventuali stagni/laghetti e/o alberi e/o arbusti preesistenti;
  - da tipologia ambientale di cui all’Azione F3 già oggetto di misure agroambientali con il Reg. (CEE) n. 2078/1992 o con il Reg. (CE) 1257/1999, alle tipologie ambientali dell’Azione 1 del presente bando.

Per le superfici ricadenti in aree della Rete Natura 2000 di competenza di Enti di gestione diversi dalla Regione Emilia-Romagna, in caso di trasformazioni delle tipologie ambientali preesistenti, la valutazione di incidenza è sempre dovuta.

L’attestazione dell'avvio delle procedure connesse alla valutazione di incidenza dovrà essere allegata alla domanda di sostegno e la concessione dei sostegni finanziari sarà condizionata all'esito di tale valutazione.

Resta fermo che la presentazione dell'elaborato congiuntamente alla domanda di sostegno è condizione di ammissibilità per tutte le domande sostegno.

L'elaborato tecnico è costituito da una copia della planimetria catastale aziendale (o del corpo separato nel quale sono ubicate le tipologie ambientali) nella quale sono individuate e delimitate le superfici

interessate all'intervento (di seguito S.I.I.). Per Superficie Interessata all'Intervento si intende una superficie a seminativo contigua, interessata da una specifica tipologia ambientale (macchia radura o prato umido o ambiente variamente strutturato). Ogni S.I.I., cioè ogni tipologia ambientale delimitata, è da individuare tramite un codice numerico e per ognuna delle quali devono essere rispettati i requisiti di ammissibilità. Nel caso di medesime tipologie ambientali non contigue (per es. più prati umidi non contigui), deve essere attribuito uno specifico codice numerico a ciascuna di esse.

Ogni tipologia ambientale deve essere oggetto del “piano pluriennale di gestione e di conservazione degli ambienti” che riporta specificamente:

- la descrizione dettagliata delle operazioni di gestione degli ambienti mantenuti. Tale descrizione dettagliata delle operazioni di gestione è soddisfatta da un elenco per ogni tipologia ambientale (prati umidi, complessi macchia radura, ambienti variamente strutturati) che riporta le “schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite” che dovranno essere compilate durante il periodo triennale di impegno, inclusa la scheda di registrazione di eventuali operazioni straordinarie di manutenzione previste per la tipologia ambientale “Prati umidi” di cui al paragrafo 4.1. “Specifiche agli impegni”, da allegarsi solo nell'anno/negli anni di effettuazione delle stesse;
- esclusivamente per l'Azione 1, le finalità, cioè l'elenco delle specie faunistiche che si intendono favorire, con particolare riferimento alle specie di uccelli di interesse comunitario; le “caratteristiche dell'area” di cui alla Tabella A) e le specie arboree e/o arbustive di cui alla Tabella B) presenti nella specifica tipologia ambientale. Le specie da riportare saranno pertanto quelle presenti al momento della redazione dell'elaborato tecnico. Tali specie devono comunque corrispondere alle specie indicate nella Tabella B).

In particolare, nella planimetria catastale dovranno essere ubicate e delimitate le caratteristiche strutturali come di seguito riportato:

1. per ogni “prato umido” dovrà essere indicata/evidenziata la superficie con presenza di piante arboree/arbustive (che non dovrà superare il 30% della superficie ritirata per ogni prato umido non contiguo) e la relativa estensione. Per quanto riguarda gli isolotti a partire dall'inizio del terzo anno di impegno, dovrà essere compilata la scheda registro operazione n. 3 “Mantenimento isolotti dossi”.
2. per i “complessi macchia radura”:
  - 2.1 dovranno essere indicate: le formazioni vegetali presenti distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, riportando la relativa estensione per particella;
  - 2.2 per le formazioni arboree arbustive distribuite a macchia di leopardo e/o accorpate in una o più fasce monofila o plurifila, delle superfici già oggetto di misure agro-ambientali con le passate programmazioni dovrà essere assicurata la presenza di almeno 220 piante/ha (non è richiesto il rispetto di un numero massimo) e per quanto riguarda il requisito relativo alla percentuale di superficie di S.I.I. investita con formazioni vegetali arboree/arbustive, si specifica che per i “Complessi macchia-radura” provenienti da superfici già oggetto di misure agro ambientali permangono validi i criteri già in uso con le passate programmazioni che stabilivano una copertura minima variabile tra il 20 e il 30% della S.I.I. e l'estensione da riportare è la proiezione ortogonale della chioma degli alberi/arbusti sul terreno. L'estensione della proiezione ortogonale della chioma ricadente sulla superficie a radura può essere inclusa nel computo della percentuale minima di superficie a radura. Dovrà essere evidenziata sulla planimetria catastale, per i complessi macchia radura non contigui ad altri complessi macchia radura (pertanto per ogni S.I.I.) la localizzazione di uno o più stagni e la relativa estensione per ogni stagno attribuendo ad ognuno di essi un

- codice numerico (nel caso di più stagni non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico) facendo in modo che siano chiaramente identificati i relativi riferimenti catastali;
3. per gli “Ambienti variamente strutturati” dovranno essere evidenziate le superfici con alberi e/o arbusti e quella con stagno/i e/o laghetto/i e le loro relative estensioni (nel caso di più stagni/laghetti non comunicanti tra loro, si dovrà attribuire per ciascuno di essi un codice numerico).

Per le superfici “già oggetto di misure agro-ambientali” con riferimento all’Azione 2, il calcolo dell'estensione delle superfici occupate da esemplari arborei e/o arbustivi non è da effettuarsi secondo quanto stabilito dalla Tabella A) dove si riportano invece le distanze da attribuire nel caso di nuove piantumazioni per il computo della relativa percentuale; di contro, per le piante già presenti nel periodo precedente di impegno, il calcolo è da effettuarsi facendo riferimento alla proiezione ortogonale delle chiome sul terreno.

Le superfici per poter essere ammesse devono in ogni caso corrispondere alle condizioni di ammissibilità previste dal presente bando a partire dalla decorrenza di impegno iniziale del presente intervento SRA26 (01/01/2026).

#### 4. Impegni

L'intervento SRA26 ha una durata triennale e prevede il rispetto degli impegni di seguito riportati, che vanno oltre le condizioni elencate all'articolo 70, paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/2115. Si rimanda comunque alla scheda di intervento del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

È fatto obbligo per il beneficiario di impegnarsi a mantenere la superficie richiesta a premio con la domanda di sostegno iniziale per tutta la durata dell'impegno. Fatte salve le disposizioni regolamentari dell'Unione, del Piano Strategico Nazionale, non sono consentite variazioni delle superfici ammesse ad impegno con la domanda di sostegno iniziale per l'assunzione di nuovi impegni.

##### Impegni Azione 1– Prati umidi

- I01. Mantenimento in sommersione su almeno il 50% della superficie interessata all'azione per almeno 6 mesi da ottobre a marzo; la percentuale di sommersione può essere ridotta al 30% e il periodo a 5 mesi, da novembre a marzo, in relazione all'andamento climatico. La disponibilità idrica, correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.
- I02. Nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio, la superficie sommersa è riducibile fino al 30% della superficie interessata all'azione; in tale periodo la percentuale di sommersione può essere ridotta al 20%, in relazione all'andamento climatico. La disponibilità idrica correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.
- I03. Nelle aree che rimangono sommerse da aprile a luglio, almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno, è da mantenere un numero minimo di isolotti/dossi semi affioranti dall'acqua, di estensione non inferiore a 50 mq. ognuno, con una densità media pari ad almeno uno per ettaro e/o per frazione di ettaro di superficie interessata all'azione. Qualora la superficie interessata dalla tipologia ambientale sia inferiore all'ettaro, deve comunque essere garantita la presenza di un isolotto/dosso.

- I04.** Mantenimento delle arginature perimetrali, isolotti, dossi con sponde digradanti con pendenza media inferiore a 25°; inoltre nel periodo 11 agosto - 30 settembre, devono essere eseguite le operazioni ordinarie di manutenzione rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua. Qualora siano da eseguire le operazioni straordinarie di manutenzione di cui all'impegno I07, le manutenzioni ordinarie rivolte alla ricostituzione/sistemazione/sagomatura degli isolotti/dossi, delle sponde, comprese le eventuali operazioni atte a favorire la circolazione dell'acqua, possono essere eseguite nel periodo stabilito dall'impegno I07. Il periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie di manutenzione può essere anticipato dal 1° agosto e posticipato al 15 ottobre sulla base dell'attestazione dei consorzi di bonifica, che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento, di disponibilità idrica in correlazione agli impatti connessi ai cambiamenti climatici. Tale disposizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.
- I05.** Fatte salve cause di forza maggiore, nei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio sono da evitare, mediante il mantenimento in efficienza di paratoie/tubazioni che consentano il deflusso di acqua in eccesso, improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua per non provocare la distruzione di uova e nidi di uccelli.
- I06.** Controllo vegetazione erbacea. Sulla superficie interessata all'azione, il controllo della vegetazione erbacea è da effettuare almeno una volta all'anno, compresi dossi e isolotti, nel rispetto dei periodi consentiti, mantenendo fissa per tre anni, a rotazione, una superficie di non intervento tra il 20 e il 30% della superficie interessata all'azione senza alberi/arbusti. I dossi e gli isolotti non possono far parte della superficie di non intervento; i dossi e gli isolotti devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature almeno una volta all'anno nel periodo consentito e comunque entro il 30 settembre, per garantire la disponibilità della superficie alla fase riproduttiva dell'avifauna. Allo scopo di creare zone rifugio e di alimentazione è ammesso (non obbligatorio) conservare alberi e/o arbusti autoctoni elencati nelle specificità regionali in tabella B) su una superficie non superiore al 30% della superficie ritirata, attribuendo ad ogni esemplare arboreo arbustivo, la superficie occupata dalla proiezione ortogonale della chioma, che può non essere oggetto di sfalci e/o trinciature.
- I07.** È obbligatoria l'effettuazione di operazioni straordinarie di manutenzione da eseguirsi al massimo 2 volte nel periodo di impegno, qualora risulti necessaria l'esecuzione di una o più delle seguenti operazioni:
- il rifacimento e consolidamento delle arginature e delle pendenze delle sponde, degli isolotti/dossi, incluso la loro ricollocazione;
  - l'approfondimento dei fossati per la circolazione dell'acqua;
  - la risistemazione delle paratoie e delle tubazioni per l'afflusso/deflusso dell'acqua;
  - l'ariaggiamento e/o approfondimento (finalizzato alla rimozione dei sedimenti e/o alla prevenzione dell'insorgenza di fenomeni di botulismo) dei fondali.

Per tali operazioni straordinarie è obbligatorio:

- la preventiva comunicazione ai competenti uffici dell'Autorità di gestione;
- la messa in asciutta entro il 28 febbraio (per impedire l'insediamento di uccelli a fini riproduttivi) e l'effettuazione dei lavori entro il mese di settembre successivo, al fine di garantire il riallagamento entro il 1° ottobre. Il termine ultimo per l'effettuazione dei lavori può essere posticipato non oltre il 31 ottobre e il riallagamento entro il 30 novembre, in relazione alla disponibilità idrica connessa ai cambiamenti climatici. La disponibilità idrica correlata agli impatti connessi ai cambiamenti climatici, è attestata dai consorzi di bonifica

che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.

### **Impegni Azione 1 – Complessi macchia-radura**

**I08.** Mantenimento copertura vegetale. Sulla superficie interessata all'azione è da mantenere una copertura vegetale costituita:

- da prato permanente o da un medicaio affermato o a fine ciclo; per una estensione non superiore al 10% della superficie con prato permanente o medicaio affermato è ammessa la semina annuale di un miscuglio composto da almeno 2 delle seguenti specie: sorgo, girasole, mais;
- da formazioni vegetali arboree/arbustive poli-specifiche, cioè, composte da almeno 5 specie autoctone di cui almeno 3 arbustive.

Le specie autoctone arboree arbustive sono quelle elencate in tabella B).

**I09.** Ricostituzione cotico erboso. Per il cotico erboso delle aree del prato, che risulti assente e/o compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previe lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici competenti), di un miscuglio di specie prative autoctone, anche mellifere (ad esempio con esclusione della *Phacelia tanacetifolia*) composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose;

**I10.** Obbligo controllo della vegetazione erbacea del prato permanente e/o del medicaio affermato almeno una volta all'anno.

**I11.** Nelle superfici di pianura mantenimento di almeno uno stagno per la raccolta delle acque meteoriche, per una estensione complessiva non superiore al 10% della superficie interessata all'azione.

### **Impegni Azione 2**

**I12.** Mantenimento:

- in pianura, di almeno uno stagno o laghetto per la raccolta delle acque meteoriche e di elementi appartenenti ad almeno una delle due categorie descritte alle lettere a) e b) previste in collina e montagna di cui alla Tabella A) del paragrafo 3 del presente bando;
- in collina e montagna di:
  - a) arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare;
  - b) alberi isolati/in gruppi o in filare.

**I13.** Il prato permanente, costituito in prevalenza da graminacee, deve essere oggetto di almeno due sfalci/trinciature all'anno che possono essere eseguite in ogni periodo dell'anno.

### **Impegni comuni alle Azioni 1 e 2**

**I14.** Divieto di utilizzo di fitofarmaci e diserbanti.

**I15.** Divieti di spandimento concimi chimici, organici o liquami, digestati e/o fanghi in generale.

**I16.** Divieto di pascolo o stazzo di bestiame; è consentito per la sola Azione 1 – Prati umidi e nel caso l'intervento sia applicato da beneficiari detentori di animali, la possibilità di effettuare il pascolamento e lo stazzo sulle superfici in proprietà, unicamente di specie bufaline o bovine,

ovine ed equine qualora appartenenti a razze autoctone e unicamente per gli animali con regolare titolo di detenzione, alle seguenti condizioni:

- densità massima pari a quella prevista per le attività minime sui seminativi pari a 0,2 UBA/ettaro/anno; qualora sia rispettato il carico minimo previsto dalle attività minime, l'attività di pascolamento sostituisce gli interventi di gestione afferenti al controllo della vegetazione tramite sfalcio e/o trinciatura;
- effettuazione del pascolamento nel rispetto dei periodi di divieto previsti per la riproduzione della fauna selvatica, pertanto, il pascolamento è vietato nel periodo 20 febbraio – 10 agosto.

- I17.** Non effettuare la pratica dell'acquacoltura e della pesca sportiva.
- I18.** Non commercializzare le eventuali produzioni ottenute dalla gestione delle superficie interessata all'azione.
- I19.** Controllo della vegetazione erbacea da effettuarsi tramite sfalcio e/o trinciatura, solo nel periodo 10 agosto - 20 febbraio (ad esclusione delle carreggiate di servizio e dell'Azione 2 dove può essere sempre effettuato).
- I20.** Il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*) deve essere effettuato mediante trappole. Tale disposizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale.

Le normative vigenti in Regione Emilia-Romagna per il controllo della nutria, incluse quelle relative al trappolaggio, si applicano in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 e sue successive modifiche e integrazioni.

Le trappole, da apporre lungo i percorsi delle nutrie, devono corrispondere ad una trappola per ogni prato umido, stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido, stagno/laghetto. Le catture devono essere registrate.

- I21.** Deve essere eseguita almeno una volta ogni 15 giorni attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria registrandone data di effettuazione ed esito.
- I22.** Entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza le tane devono essere eliminate anche con mezzi meccanici, riportando la terra di scavo nelle tane e ricompattando le aree interessate dagli scavi.
- I23.** Ripristino tratti arginali, paratoie/tubazioni compromessi. Dove la tenuta dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di immissione/deflusso dell'acqua risulta compromessa ne deve essere effettuato il ripristino entro 48 ore dalla data di effettuazione della sorveglianza della presenza delle tane.
- I24.** Deve comunque essere effettuato ogni tre anni nel periodo agosto/settembre, a partire dalla data di decorrenza di impegno iniziale, il prosciugamento dei prati umidi, stagni, laghetti, effettuando la contestuale rimozione di specie aliene animali (quali ad es. carpe, pesce siluro, testuggini palustri di origine nordamericana) e registrandone la data di effettuazione del prosciugamento e l'esito sulla presenza e numero, delle suddette specie.
- I25.** Rimuovere anatre e oche domestiche e semidomestiche.
- I26.** Mantenere esclusivamente alberi e/o arbusti di specie autoctone elencate nelle specificità regionali; sulle superfici occupate da alberi/arbusti deve essere effettuata, almeno una volta all'anno la verifica della presenza della vitalba (*Clematis vitalba*) e la relativa rimozione qualora presente.

Le specie autoctone di alberi e arbusti sono quelle elencate in tabella B).

- I27.** Divieto di immissione di inquinanti e rifiuti di qualsiasi genere e/o materiali non biodegradabili (per esempio plastiche vetro, metalli e scarti di opere edili) e obbligo di rimozione secondo le normative vigenti.
- I28.** Rimuovere e smaltire, dalle aree occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi/materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici, shelter ecc.) utilizzati per l'attaccamento e lo sviluppo delle piantine,...Nel caso di superfici già oggetto di misure agroambientali delle precedenti programmazioni, la rimozione deve essere eseguita a partire dal primo anno di impegno.
- I29.** Tenere, presso la sede dichiarata all'atto della presentazione della domanda di sostegno, copia di tutta la documentazione allegata alla domanda ed un registro dove annotare e sottoscrivere, nell'arco delle 48 ore dall'esecuzione, tutte le operazioni di gestione e di conservazione attuate durante il periodo di impegno inclusi gli eventuali periodi e carchi di pascolamento. È obbligatorio l'utilizzo di tecnologie elettroniche, qualora siano rese disponibili e riconosciute dall'Organismo di controllo.
- I30.** Comunicare immediatamente agli Uffici competenti il verificarsi di eventi provocati da cause di forza maggiore, le modifiche agli ambienti e le variazioni al piano pluriennale di gestione e conservazione.

### ***Altri obblighi***

I pagamenti sono accordati, qualora siano rispettati i seguenti altri obblighi:

O01 - Direttiva 2009/147/CE del Parlamento e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici e recepimenti nazionali/regionali.

O02 - Direttiva 92/43/CEE del consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e recepimenti nazionali/regionali.

O03 - L. n. 157/1992 "Norme per la protezione fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" - art. 1, comma 5.

O04 - Provvedimenti UE e Nazionali sul controllo delle specie aliene: Regolamento (UE) n. 1143/2014 e D.Lgs. 230/2017.

### **4.1. Specifiche agli impegni**

**Con riferimento all'impegno I01 e I02,** si specifica che le percentuali minime sono da riferirsi alla S.I.I. che è la superficie contigua a seminativo ritirata dalla produzione con destinazione a prati umidi. Non è ammessa la diminuzione delle percentuali minime di sommersione previste se non per cause di forza maggiore quali svuotamenti o cali improvvisi della superficie sommersa, conseguenti a perforazioni delle arginature dovute a tane ipogee, di nutrie in particolare, oppure a mancata disponibilità idrica da parte del consorzio di bonifica. In tali casi, occorre dare comunicazione alla Struttura competente, entro 48 ore dalla data di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla scheda registrazioni operazioni n. 17 relativa all'impegno I21 "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria" da effettuarsi ogni 15 giorni, oppure dal verificarsi dell'evento. Il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti, deve essere ultimato entro sette giorni dalla:

- data di ripristino dei tratti arginali e/o delle paratoie/tubazioni di cui alla scheda registrazione operazioni n. 5;
- data di disponibilità idrica attestata da parte del consorzio di bonifica e comunicata dalla Struttura

competente.

Per quanto riguarda la possibilità di riduzione delle percentuali e dei periodi di sommersione di disposta agli impegni I01 e I02, si specifica che tali riduzioni sono ammissibili:

- esclusivamente in presenza di attestazione di mancata disponibilità idrica, da parte dei consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento.
- anche per i prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità (superfici in trascinamento).

In tali casi, occorre dare tempestiva comunicazione alla Struttura competente, e comunque entro 48 ore dal verificarsi dell'evento.

La Struttura competente comunica ai beneficiari le tempistiche per il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti dagli impegni I01 e I02.

Si precisa inoltre che nei mesi di agosto e settembre è ammessa l'assenza di sommersione dell'intera S.I.I.

**Con riferimento all'impegno I03** si specifica che almeno a partire dalla fine del secondo anno di impegno:

- deve essere presente il numero minimo previsto di isolotti/dossi durante tutto l'anno di impegno;
- ogni isolotto deve essere esteso almeno 50 mq e non deve superare i 500 mq;
- da aprile a luglio, gli isolotti/dossi devono essere completamente circondati dall'acqua e pertanto l'impegno di mantenimento del numero minimo di isolotti deve riguardare la parte/le parti di prato umido/superficie interessata all'intervento (S.I.I.) che rimane/rimangono sommersa/sommerse in tale periodo.

**Con riferimento all'impegno I04** si precisa che le sponde delle arginature perimetrali e degli isolotti/dossi devono essere di pendenza media inferiore a 25°. Pertanto, per le superfici già oggetto di misure agro-ambientali con il ritiro ventennale dalla produzione per scopi ambientali, gli eventuali lavori di risagomatura delle sponde devono essere effettuati entro il primo anno di impegno e comunque non prima del 10 agosto, non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano.

Per quanto riguarda la possibilità di anticipare il periodo di esecuzione delle operazioni ordinarie di manutenzione al 1° agosto e di posticipare la fine dell'esecuzione al 15 ottobre, si specifica che tale possibilità è ammissibile:

- esclusivamente in presenza di attestazione di mancata disponibilità idrica, da parte dei consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento;
- anche per i prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità (superfici in trascinamento).

In tali casi, occorre dare tempestiva comunicazione da parte dei beneficiari alla Struttura competente e comunque non oltre il 25 luglio.

La Struttura competente comunica ai beneficiari le tempistiche per il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti dagli impegni I01.

**Con riferimento all'impegno I06** si precisa che il controllo annuale della vegetazione erbacea nei tempi consentiti stabiliti dall'impegno I19, nei prati umidi, è obbligatorio su tutta la SII sulle superfici dove sia presente vegetazione erbacea (ad eccezione di quella presente nelle superfici occupate da alberi e/o arbusti e della superficie di non intervento, a rotazione triennale, compresa tra il 20% e il 30% della S.I.I.). Pertanto, si evidenzia che la presenza di canneto o altra vegetazione erbacea deve essere oggetto di controllo annuale (sfalcio o trinciatura) nel periodo consentito, per evitare che un eccessivo

sviluppo di una tale vegetazione porti alla totale occupazione dello specchio d'acqua compromettendo le diverse funzioni ecologiche del prato umido.

Si precisa che della superficie di non intervento in ogni caso:

- non possono far parte i dossi e gli isolotti, che devono essere comunque sottoposti a sfalci/trinciature almeno una volta all'anno nel periodo consentito. Per favorire una maggiore presenza e l'alimentazione dell'avifauna acquatica è altresì necessario che lo sfalcio/trinciatura dei dossi e degli isolotti sia effettuato nel periodo 10 agosto-30 settembre;
- possono far parte sia le superfici con cannello o altra vegetazione erbacea della parte soggetta a sommersione sia le superfici con cannello o altra vegetazione erbacea della parte non soggetta a sommersione della SII;
- non possono far parte le aree oggetto di pascolamento.

Il mantenimento di una superficie di non intervento fissa nel periodo di impegno triennale, implicherà l'obbligo di rotazione nel primo anno di impegno di una eventuale successiva adesione ai medesimi impegni.

**Con riferimento all'impegno I07** si specifica che la possibile posticipazione del termine ultimo per l'effettuazione dei lavori non oltre il 31 ottobre e con l'obbligo di riallagamento entro il 30 novembre, è ammissibile esclusivamente in presenza di attestazione di mancata disponibilità idrica, da parte dei consorzi di bonifica che hanno già conferito il nulla osta all'attuazione dell'intervento; tale condizione è applicabile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità (superfici in trascinamento). In tali casi, occorre dare tempestiva comunicazione da parte dei beneficiari alla Struttura competente e comunque non oltre il 25 luglio. La Struttura competente comunica ai beneficiari le tempistiche per il ripristino dei livelli minimi di sommersione previsti dall'impegno I01.

Il numero di operazioni straordinarie di manutenzione eseguite nel periodo di impegno triennale, sarà considerato nell'ambito di eventuali successive adesioni ai medesimi impegni.

**Con riferimento all'impegno I08** si specifica che per il complesso macchia-radura le formazioni vegetali arboree/arbustive devono essere polispecifiche, cioè, composte da almeno 5 specie, di cui almeno 3 arbustive di cui alla tabella B) e devono coprire almeno il 30% e non più del 50% della S.I.I.

**Con riferimento all'impegno I08 e all'impegno I12** si specifica che durante il corso del periodo di impegno è consentita la nuova piantumazione di esemplari arborei e/o arbustivi nel rispetto delle caratteristiche strutturali previste dalla Tabella A) di cui alle condizioni di ammissibilità del paragrafo 3). Tali piantumazioni devono essere effettuate anche a copertura delle eventuali fallanze al fine di garantire le percentuali minime di copertura previste dalla sopracitata tabella A) registrando le operazioni effettuate nelle relative schede registrazioni operazioni n. 7 e n. 11. Per favorire la biodiversità, è consentito l'eventuale mantenimento di esemplari arborei morti o deperienti a condizione che tali esemplari non siano computati nella superficie minima di copertura arboreo/arbustiva.

**Con riferimento all'impegno I11** si specifica che il mantenimento, di almeno uno stagno (per ogni SII con complessi macchia-radura), come indicato in Tabella A) "caratteristiche strutturali delle tipologie ambientali", è obbligatorio esclusivamente per le superfici di pianura e non costituisce un requisito di ammissibilità. Tale mantenimento è da attuarsi già con il primo anno di impegno non appena le condizioni climatico-ambientali lo consentano, per non incorrere nelle sanzioni/riduzioni previste per la corretta applicazione degli impegni.

**Con riferimento all'impegno I09 e agli impegni dell'Azione 2** si precisa che il mantenimento del cotico erboso delle aree del prato è sempre obbligatorio. Qualora il cotico risulti assente e/o

compromesso, è da garantirne la ricostituzione attraverso inerbimento spontaneo o da effettuarsi con la semina e/o trasemina, anche previe lavorazioni superficiali di preparazione del terreno (dandone preventiva comunicazione agli Uffici istruttori competenti), di un miscuglio di specie prative composto prevalentemente da graminacee oltre che da leguminose. In caso di ricostituzione del cotico erboso è sempre da compilare la scheda di registrazione operazioni n. 8.

**Con riferimento all'impegno I19** "Controllo della vegetazione erbacea tramite sfalcio e/o trinciatura" si specifica che non è consentito durante tutto il periodo di impegno il piodisero/bruciatura per il controllo della vegetazione.

**Con riferimento all'impegno I20** "Controllo della Nutria" si specifica quanto segue:

- per la tipologia ambientale "prati umidi" dell'Azione 1 è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie corrispondente ad una trappola per ogni prato umido e comunque corrispondente ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro di prato umido (SII);
- per la tipologia ambientale macchia radura dell'Azione 1 e/o per la tipologia ambientale ambienti variamente strutturati dell'Azione 2 è necessario utilizzare un numero di trappole per le nutrie che deve corrispondere ad una trappola per stagno/laghetto e comunque ad un rapporto di almeno una trappola per ettaro e/o frazione di ettaro stagno/laghetto non comunicanti tra loro;
- le normative attualmente vigenti da rispettare per il controllo della nutria sono contenute nella Delibera della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021 e sue successive modifiche e integrazioni, anche con particolare riferimento ai periodi di sospensione del trappolaggio. Si specifica che la sospensione del trappolaggio è ammissibile esclusivamente durante il periodo di riproduzione dell'avifauna e a condizione che tali periodi risultino consentiti, con specifico riferimento ad obiettivi di tutela della fauna protetta di interesse comunitario, dalle Autorità competenti per l'attuazione della soprarichiamata Delibera della Giunta regionale n. 546 del 19 aprile 2021. Si specifica inoltre che la sospensione del trappolaggio, è ammissibile anche ai prati umidi oggetto delle precedenti programmazioni di sviluppo rurale con impegni in corso di validità;
- le trappole, correttamente posizionate, devono risultare innescate, cioè, con gli sportelli aperti, ad eccezione di eventuali periodi di sospensione del trappolaggio consentiti per la tutela della fauna protetta di interesse comunitario.

**Con riferimento all'impegno I26**, si specifica che, durante l'effettuazione della rimozione della vitalba, è necessario effettuare anche il controllo e la relativa rimozione della presenza di eventuali altri specie presenti non corrispondenti alle specie elencate nelle Tabelle B) del bando. Qualora sia verificata la presenza di esemplari di specie non corrispondenti a quelle ammesse, è necessario eseguire la loro rimozione. Nel caso in cui la rimozione di tali esemplari comporti un rischio di danneggiamento o distruzione di altri alberi e/o arbusti ammessi, è necessario rivolgersi all'ufficio competente per territorio al fine di valutarne l'eliminazione. Qualora gli esiti della valutazione dispongano la non rimozione della specie, è necessario decurtare dal pagamento la superficie corrispondente alla proiezione ortogonale della chioma.

**Con riferimento all'impegno I28**, si specifica che per le superfici occupate da alberi e/o arbusti, gli elementi e/o materiali non biodegradabili (pacciamature con film plastici e/o shelter ecc.), possono essere esclusivamente utilizzati per favorire l'attecchimento e lo sviluppo delle piantine piantumate per la reintegrazione delle fallanze.

**Con riferimento all'impegno I29**, si specifica che la tenuta del registro è soddisfatta dalla compilazione e conservazione delle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato I. Tali schede dovranno essere sottoscritte dal beneficiario o dal responsabile tecnico e datate alla compilazione della prima operazione effettuata ad eccezione della scheda registro operazione

n. 1, n. 10, n. 11, n. 13 e n. 14, che vanno dorate sempre al primo gennaio di ogni anno di impegno e conservate durante tutto il periodo di impegno. Pertanto, il registro da tenere in applicazione dell'impegno I29, costituito dalle schede di registrazione delle operazioni tecniche eseguite di cui all'Allegato I, dovrà essere presente in azienda per ogni anno di impegno.

In Allegato I al presente bando sono riportate le schede di registrazione dell'esecuzione delle attività connesse all'applicazione degli impegni previsti dall'intervento SRA26. I beneficiari dell'intervento SRA 26 sono tenuti a inserire tutte le registrazioni previste.

Qualora sia data attuazione a livello regionale al D.M. n. 162 del 12/01/2015, le schede di registrazione dovranno essere compilate direttamente sul sito web o attraverso gli applicativi previsti.

**Con riferimento agli impegni I03, I04 e I07** si specifica che per l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione è necessario effettuare una comunicazione preventiva delle operazioni straordinarie di manutenzione, che deve essere dettagliatamente motivata. Tale comunicazione deve essere trasmessa alla Struttura preposta all'istruttoria nonché agli Uffici regionali competenti per la gestione faunistica entro il 15 gennaio; decorsi 30 giorni dalla data della comunicazione preventiva, in assenza di specifiche comunicazioni da parte dell'Ufficio istruttore e/o dai competenti Uffici per la gestione faunistica, tale richiesta si intende autorizzata.

Gli impegni dell'intervento SRA26 danno attuazione al Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 e al D. Lgs. 230/2017. Pertanto, la Regione Emilia-Romagna si riserva la facoltà di modificare/integrare gli impegni già esistenti, senza modificare gli obiettivi perseguiti e/o le infrastrutture ecologiche dell'intervento, qualora si verifichi la presenza di nuove specie esotiche invasive, per le quali le Autorità competenti per la tutela della biodiversità stabiliscano protocolli per il controllo e/o eradicazione di tali specie.

## 5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 “Modalità di attribuzione delle superfici alle zonizzazioni previste per l'attuazione del CoPSR 2023-2027” delle “Disposizioni comuni”.

Le zonizzazioni impiegate per l'assegnazione dei punteggi di priorità previste dall'intervento SRA26 sono indicate nella tabella seguente.

<b><i>Arearie caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome</i></b>		
<b>Arearie caratterizzate da particolari pregi ambientali</b>		
	N.	TEMATISMO
Aree a prevalente tutela naturalistica	1	Zone di tutela naturalistica
	2	Parchi e riserve naturali
	3	Aree riequilibrio ecologico
	4	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	5	Reti ecologiche
	6	Rete Natura 2000
	7	Centri privati di riproduzione fauna allo stato naturale
	8	Oasi di protezione fauna
	9	Aziende faunistico-venatorie
	10	HVN (area agricole ad alto valore naturalistico)

Aree a prevalente tutela paesaggistica	11	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale
--	----	--

## 6. Entità degli aiuti

Il valore di sostegno finanziario erogato per tre anni, per superficie oggetto di impegno, è pari a:

- Azione 1 - superfici di pianura per la gestione di prati umidi: 1.500 €/ettaro/anno;
- Azione 1 - superfici di pianura per la gestione di complessi macchia-radura: 1.000 € /ettaro/anno;
- Azione 2 - superfici di pianura per la gestione di ambienti variamente strutturati: 1.000 €/ettaro/anno;
- Azione 1 - superfici di collina e montagna per la gestione di complessi macchia-radura: 500 €/ettaro/anno;
- Azione 2 - superfici di collina e montagna per la gestione di ambienti variamente strutturati: 500 €/ettaro/anno.

In applicazione dell'art. 70, comma 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 5 delle “Disposizioni comuni”.

## 7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta alla Struttura preposta.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGRE'A in merito alla “Procedura operativa generale per la presentazione delle domande”.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2026 è fissata alle ore 13:00 del 27 febbraio 2026. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile del Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno, sul sistema informativo SIAG, a seguito dell'apertura del Piano Colturale Grafico per l'annualità 2026.

Le domande di sostegno inerenti ai nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto, i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGRE'A.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali dell'intervento SRA26 possono essere accolte solo per superfici che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti agli interventi di sviluppo rurale ambiente del CoPSR 2023-2027 o a tipi di operazione di analoghe Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione, o agli Eco-schemi del PSP 2023-2027 di cui agli artt. 31 e 97 del Reg. (UE) n. 2021/2015.

## 8. Dotazione finanziaria

Con riferimento alla dotazione finanziaria del CoPSR 2023-2027, la quantificazione delle risorse complessive disponibili per gli impegni triennali del presente bando ammonta a 520.800 euro. Pertanto, le risorse disponibili per la prima annualità di impegno (2026) ammontano a 173.600 euro.

## **9. Selezione delle domande di sostegno per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 5 “Concezione specifica, requisiti e condizioni di ammissibilità dell'intervento” del PSP 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027.

I criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni dell'intervento SRA26 saranno applicati qualora i fabbisogni, desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziarie del bando.

### *Principi concernenti la definizione di criteri di selezione.*

L'intervento può prevedere l'applicazione di principi di selezione, al fine di raggiungere un maggiore beneficio ambientale. Tali principi di selezione, di seguito elencati, considerano prioritari:

1. P01 aziende ubicate in aree Rete Natura 2000;
2. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: altre aree a prevalente tutela naturalistica;
3. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela paesaggistica;
4. P02 aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela idrologica;
5. P03 maggiore superficie aziendale impegnata con approcci collettivi;
6. P03 maggiore superficie aziendale impegnata.

### *Modalità per la determinazione della graduatoria.*

In tabella A sono stati attribuiti i pesi espressi in valore numerico, sulla base dei principi sopra riportati.

*Tabella A - valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri di selezione*

<b>Principi/criteri di selezione</b>	<b>Punteggio</b>
1. <b>P01</b> aziende ubicate in aree Rete natura 2000	<b>56</b>
2. <b>P02</b> aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela naturalistica	<b>22</b>
3. <b>P02</b> aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela paesaggistica	<b>12</b>
4. <b>P02</b> aziende ubicate in aree caratterizzate da particolari peculiarità ambientali, istituite dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province Autonome: aree a prevalente tutela idrologica	<b>6</b>
5. <b>P03</b> maggiore superficie aziendale con approcci collettivi	<b>4</b>
	<b>Totale</b> <b>100</b>

Per l'attribuzione finale del punteggio dei principi di selezione, assegnabile alle priorità P01, P02 e P03, si procede al calcolo della SOI (superficie oggetto di impegno) di ciascuna parcella che presenta le priorità indicate in tabella A e si determina il corrispondente punteggio come segue:

(punteggio di priorità) x (ettari di superficie oggetto di impegno per tipologia di priorità / ettari di superficie aziendale oggetto di impegno).

*Tabella B – attribuzione del punteggio sulla base dei principi di carattere territoriale*

Tipologia di principio (da tab. A)	Punteggio di principio (da tab. A) a	Rapporto tra la superficie oggetto di impegno per tipologia di principio di selezione e la superficie aziendale oggetto di impegno  b	Punteggio per tipologia di principio di selezione  c= b x a
Principio di selezione 1.	<b>56</b>	ha SOI priorità 1/ ha SOI aziendale	A
Principio di selezione 2.	<b>22</b>	ha SOI priorità 2/ ha SOI aziendale	B
Principio di selezione 3.	<b>12</b>	ha SOI priorità 3/ ha SOI aziendale	C
Principio di selezione 4.	<b>6</b>	ha SOI priorità 4/ ha SOI aziendale	D
Principio di selezione 5.	<b>4</b>	ha SOI priorità 5/ ha SOI aziendale	E
Totale punteggio =A+B+C+D+E			

La somma dei valori ottenuti come riportato in tabella B costituisce il punteggio da assegnare alla domanda.

Il valore ottenuto determinerà per quella domanda una posizione in graduatoria, che si caratterizzerà per un valore scalare decrescente per domanda.

#### Differenziazione delle posizioni ex aequo.

L'ultimo principio di selezione a dover essere applicato è quello relativo alla maggior superficie impegnata di cui al punto 6.

In tal caso, si agisce operativamente ordinando in modo decrescente le superfici impegnate nelle relative domande che risultano a pari merito, procedendo in seguito alla concessione dell'aiuto fino all'ultima domanda che risulta integralmente finanziabile.

### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo e l'intera istruttoria sulle domande di sostegno ai fini dell'ammissibilità e della selezione sono effettuati dalla Struttura preposta.

Concluse le attività istruttorie, la Struttura preposta provvede:

- all'approvazione di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari e i punteggi assegnati in applicazione dei criteri di selezione, nonché di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in

- materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- ad inviare gli elenchi al Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile entro 35 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi può essere prorogato per giustificati motivi dal Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile.

Il Responsabile dell'Area Agricoltura sostenibile assume, entro 15 giorni di calendario dall'acquisizione di tutti gli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria regionale delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando per le quali è assunta formale concessione. Nel medesimo atto sono altresì indicate con numero AGREA le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, è approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari tramite pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo dell'Area Agricoltura sostenibile - Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

## **11. Domande di pagamento**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

La Struttura preposta provvede all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non possono riguardare superfici diverse, per delimitazione ed estensione, da quelle oggetto della domanda di sostegno ad eccezione dei casi previsti al paragrafo 12.

Annualmente AGREA provvede a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione sul proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Sono comunque applicabili all'intervento SRA26 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste da AGREA sulla base della normativa comunitaria e nazionale.

## **12. Variazione delle superfici ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del triennio di impegno.**

Durante il corso del triennio di impegno non sono ammesse variazioni delle superfici oggetto di impegno con la domanda di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni; rispetto alla superficie ammessa a sostegno il primo anno, non sono ammessi incrementi e le eventuali riduzioni non devono essere superiori al 20%, come disposto al paragrafo 4.6.1 delle "disposizioni comuni".

Eventuali ulteriori variazioni delle superfici saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.6.2 "Subentro negli impegni e nella conduzione" delle "Disposizioni comuni";
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali dall'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e dall'art. 51 del Reg. (UE) n. 2022/128, come precisato al paragrafo 4.7 delle "Disposizioni comuni".

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- dal Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- dal Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni, recante “Attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l’introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.”;
- dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 4 agosto 2023 “Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i controlli relativi agli interventi basati sulla superficie o basati sugli animali del Piano strategico della PAC, soggetti al Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) compresi quelli di condizionalità e di ammissibilità”;
- dal Decreto del Ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 93348 del 26 febbraio 2024, recante “Disposizioni attuative e criteri per determinare le percentuali di riduzione applicabili per inadempienze degli obblighi della condizionalità “rafforzata” 2023-2027 e per violazione degli impegni dei regimi ecologici per il clima e l’ambiente e degli interventi di sviluppo rurale finanziati dal FEASR 2023-2027” e sue successive modifiche ed integrazioni;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 830 del 14 maggio 2024, recante “Disposizioni comuni in merito all’individuazione di infrazioni e relative sanzioni in ordine a impegni per misure a superficie/capo, assunti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 2021/2115, n. 1305/2013 e (CE) n. 1698/2005, ancora vigenti e per i quali sono dovuti pagamenti a valere sulla programmazione 2023-2027, e approvazione del quadro sanzionatorio. Modifiche alle deliberazioni n. 2170/2023 e n. 1291/2023”;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 24 febbraio 2025, recante “Approvazione del quadro sanzionatorio per gli interventi SRA22 e SRA26 del CoPSR 2023-2027 e modifiche alle deliberazioni n. 830/2024 e n. 2383/2024”;
- dalla deliberazione della Giunta regionale sulla condizionalità;
- dalle procedure di AGREAS inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

Si rimanda ai paragrafi 4.6.1. “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari” e 4.6.5. “Revoca delle domande di aiuto/sostegno” delle “Disposizioni comuni” per i casi di decadenza dalla concessione del sostegno e la conseguente restituzione delle somme percepite con interessi.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle superfici oggetto di pagamento.

## **14. Condizionalità**

L'intervento SRA26 rientra tra gli interventi indicati all'art. 12 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo III, Sezione 2 del Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116 e al Reg. (UE) n. 2022/1172.

Ai fini del rispetto delle norme di condizionalità e dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità si richiamano i contenuti del PSP 2023-2027, il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023, il Capo IV del Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e le deliberazioni regionali di recepimento con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

I beneficiari devono, inoltre, rispettare a norma dell'art. 1 paragrafo 3 del suddetto D.M. n. 147385/2023, i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere animale solo se tali requisiti hanno pertinenza con gli impegni volontari definiti da PSP 2023-2027.

In caso di mancato rispetto si applicano le disposizioni richiamate al paragrafo 13 del presente bando.

L'intervento SRA26 rientra inoltre fra gli interventi assoggettati al rispetto delle norme di condizionalità sociale definiti all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di Condizionalità sociale comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V – del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il Decreto Legislativo 17 marzo 2023, n. 42.

## **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro si fa rinvio ai paragrafi 4.6.1 “Variazione di superfici o di numero di capi/UBA/alveari”, 4.6.2. “Subentro negli impegni e nella conduzione” e 4.6.3. “Perdita di conduzione durante il periodo di impegno.” delle “Disposizioni comuni”.

## **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti di cui ai paragrafi 2, 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda fatte salve eventuali specificazioni previste nei precedenti paragrafi. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda di sostegno. La perdita in corso di impegno di uno o più requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 può costituire motivo di non ammissibilità della domanda di pagamento o l'applicazione di riduzioni e/o recuperi secondo quanto disposto dalle norme nazionali e regionali in materia.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, a prescindere dalla durata del titolo di possesso sussistente all'atto di presentazione della “domanda di sostegno”, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 12 e 15 del presente bando.

I beneficiari dei sostegni per l'intervento SRA26 devono comunicare per iscritto alla Struttura competente qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa

comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 51 del Reg. (UE) n. 2022/128 e dal paragrafo 4.7. "Forza maggiore e circostanze eccezionali" delle "Disposizioni comuni".

## **17. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/126 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 2021/2115;
- Reg. delegato (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- PSP 2023-2027 e CoPSR 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna;
- Decreto legislativo n. 42 del 17 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 agosto 2023 (GU Serie Generale n. 238 del 11-10-2023);
- Decreto del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 147385 del 09 marzo 2023 e successive modifiche e integrazioni;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



# Regione Emilia-Romagna

Assessorato Agricoltura e Agroalimentare, Caccia e Pesca, rapporti con la UE

## “COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE PER LO SVILUPPO RURALE DEL PROGRAMMA STRATEGICO DELLA PAC 2023-2027 DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA”

(art. 70 del Regolamento (UE) n. 2021/2115)

INTERVENTO SRA26 – ACA26  
Ritiro dei seminativi dalla produzione

### *ALLEGATO I*

SCHEDA DI REGISTRAZIONE (SCHEDA TOTALI: 26)  
DELLE OPERAZIONI TECNICHE ESEGUITE  
E DEGLI EVENTUALI TURNI DI PASCOLAMENTO EFFETTUATI  
IMPEGNI CON DECORRENZA INIZIALE DAL 01/01/

Sede aziendale di tenuta delle schede:

Via		n.	
-----	--	----	--

Provincia		Comune		CAP	
Sede aziendale di tenuta delle schede dichiarata nella domanda n.					

ANNO D'IMPEGNO: \_\_\_\_\_

AZIENDA: \_\_\_\_\_ TEL. \_\_\_\_\_

RESP. AZIENDALE \_\_\_\_\_ CUAA \_\_\_\_\_

VIA/PIAZZA \_\_\_\_\_ N. \_\_\_\_\_

località \_\_\_\_\_ COMUNE \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ PROV. \_\_\_\_\_

## **ELENCO SCHEDE DI REGISTRAZIONE (TOTALE SCHEDE: 26):**

- SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1. - ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DELL'INTERVENTO SRA 26
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2. - IMPEGNO I01 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO IN SOMMERSIONE SU ALMENO IL 50% DELLA SUPERFICIE; IMPEGNO I02 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO LA SUPERFICIE SOMMERSA È RIDUCIBILE FINO AL 30% DELLA S.I.I.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3. - IMPEGNO I03 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ISOLOTTI/DOSSI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4. - IMPEGNO I04 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ARGINATURE PERIMETRALI, ISOLOTTI, DOSSI CON SPONDE DIGRADANTI PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5. - IMPEGNO I05 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO EVITARE IMPROVVISI INNALZAMENTI LIVELLO ACQUA PER SALVAGUARDIA UOVA E NIDI DI UCCELLI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6. - IMPEGNO I06 - PRATI UMIDI. CONTROLLO VEGETAZIONE ERBACEA; IMPEGNO I19 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7. - IMPEGNO I08 – MACCHIA RADURA. MANTENIMENTO COPERTURA VEGETALE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8. – IMPEGNO I09 - MACCHIA RADURA. RICOSTITUZIONE COTICO ERBOSO.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9. - IMPEGNO I10 - MACCHIA RADURA. OBBLIGO CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA DEL PRATO PERMANENTE E/O DEL MEDICAIO AFFERMATO; IMPEGNO I19 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10. - IMPEGNO I11 - MACCHIA RADURA. NELLE SUPERFICI DI PIANURA MANTENIMENTO DI ALMENO UNO STAGNO PER MAX 10% DELLA S.I.I..
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11 Azione 2 - IMPEGNO I12 - MANTENIMENTO IN PIANURA DI ALMENO UNO STAGNO O LAGHETTO PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE E DI ELEMENTI APPARTENENTI AD ALMENO UNA DELLE DUE CATEGORIE DESCRITTE ALLE LETTERE a) e b). - MANTENIMENTO IN COLLINA E MONTAGNA DI EMENTI APPARTENTI ALLE DUE CATEGORIE DESCRITTE ALLE LETTERE a) e b)
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12. - IMPEGNO I13. - Azione 2 - PRATO PERMANENTE: SFALCI/TRINCIATURE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 13. – IMPEGNO I14 - NON UTILIZZO FITOFARMACI E DISERBANTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 14. - IMPEGNO I15 - NON SPANDIMENTO CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI, DIGESTATI E/O FANGHI IN GENERALE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 15. - IMPEGNO I16 - NON EFFETTUARE IL PASCOLO O LO STAZZO DI BESTIAME.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 16. - IMPEGNO I20 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*).
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17. - IMPEGNO I21 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 18. - IMPEGNO I22 - ELIMINAZIONE TANE DI NUTRIA.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 19. - IMPEGNO I23 - RIPRISTINO TRATTI ARGINALI, PARATOIE/TUBAZIONI COMPROMESSI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 20. – IMPEGNO I24 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21. - IMPEGNO I24 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22. - IMPEGNO I25 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23. - IMPEGNO I26 - VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA (CLEMATIS VITALBA) E LA RELATIVA RIMOZIONE.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24. - IMPEGNO I27 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALSIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 25. - IMPEGNO I28 - RIMUOVERE E SMALTIRE, DALLE AREE OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI/MATERIALI NON BIODEGRADABILI.
- SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 26. IMPEGNO I07 PRATI UMIDI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE.

## SCHEDA REGISTRAZIONE N. 1.

## ELENCO DELLE PARTICELLE INTERESSATE DALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI DELL'INTERVENTO SRA 26

\* Riportare una tra le seguenti tipologie ambientali: Azione 1/PRATI UMIDI; Azione 1/COMPLESSI MACCHIA-RADURA; Azione 2 AMBIENTI VARIAMENTE STRUTTURATI.

\*\* Nel caso di medesime tipologie ambientali (per es. più prati umidi non contigui), deve essere attribuita uno specifico codice numerico a ciascuna di esse.

DATA / /

EJRMA

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 2

- IMPEGNO I01 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO IN SOMMERSIONE SU ALMENO IL 50% DELLA SUPERFICIE.
  - IMPEGNO I02 – PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO LA SUPERFICIE SOMMERSA È RIDUCIBILE FINO AL 30% DELLA S.I.I.

MANTENIMENTO IN SOMMERSIONE SU ALMENO IL 50% DELLA SUPERFICIE INTERESSATA ALL'INTERVENTO (DI SEGUITO S.I.I.) PER ALMENO 6 MESI DA OTTOBRE A MARZO. NEI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO, LA SUPERFICIE SOMMERSA È RIDUCIBILE FINO AL 30% DELLA S.I.I..

LA SCHEDA È DA COMPILEARE ESCLUSIVAMENTE QUALORA SI VERIFICHINO DIMINUZIONI DELLE PERCENTUALI DI SOMMERSIONE MINIME PRESCRITTE E PER LE QUALI CONDIZIONI SI RENDANO NECESSARIE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLA SOMMERSIONE, DI ALMENO IL 50% DELLA S.I.I. NEI 6 MESI DA OTTOBRE A MARZO O DEL 30% DELLA S.I.I. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO.

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* La data deve corrispondere a quella di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17 relativa all'impegno I21 "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria", oppure in alternativa può corrispondere alla data in cui si è rilevata la riduzione delle percentuali minime di sommersione prescritte.

## DATA / /

FIRMA

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 3.

- IMPEGNO I03 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ISOLOTTI/DOSSI.

NELLE AREE CHE RIMANGONO SOMMERSE DA APRILE A LUGLIO, ALMENO A PARTIRE DALLA FINE DEL SECONDO ANNO DI IMPEGNO, È DA MANTENERE UN NUMERO MINIMO DI ISOLOTTI/DOSSI SEMI AFFIORANTI DALL'ACQUA, DI ESTENSIONE NON INFERIORE A 50 MQ E NON SUPERIORE A 500 MQ. DEVE ESSERE MANTENUTO UN NUMERO DI ISOLOTTI CORRISPONDENTE AD UNA DENSITÀ MEDIA PARI AD ALMENO UNO PER ETTARO E/O FRAZIONE DI ETTARO DI SUPERFICIE INTERESSATA ALL'INTERVENTO. LA SCHEMA È DA COMPILEARE OBBLIGATORIAMENTE ALMENO UNA VOLTA A PARTIRE DALL'INIZIO DEL TERZO ANNO DI IMPEGNO AL FINE DI IDENTIFICARE IL NUMERO E LA COLLOCAZIONE DEGLI ISOLOTTI/DOSSI REALIZZATI E SUCCESSIVAMENTE QUALORA SI RENDANO NECESSARIE LE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO.

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare i riferimenti catastali relativi esclusivamente alla collocazione dell'isolotto/dosso. Tali riferimenti catastali non sono da riportare se il prato umido insiste su un'unica particella.

\*\*\* La colonna è da compilare con riferimento alla necessità di ripristino del numero minimo prescritto di isolotti/dossi o alla superficie minima prescritta per isolotto/dosso. La data deve corrispondere a quella di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla SCHEMA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17 relativa all'impegno I21. "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria", oppure in alternativa può corrispondere alla data in cui è stata verificata la necessità di ripristino.

\*\*\*\* Specificare il tipo di operazione eseguita riportando la lettera:

- a) per realizzazione di isolotto/dosso non preesistente;
  - b) per ricostituzione anche parziale di isolotto preesistente;
  - c) per ricollocazione di uno o più isolotti in una parte diversa del prato umido.

Tali operazioni devono essere effettuate solo nel periodo consentito 10 agosto – 20 febbraio fatto salvo il rispetto dell'impegno I01 Tali operazioni possono anche essere effettuate con l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione fatto salvo il rispetto dell'impegno I07.

## DATA / /

FIRMA

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 4.

- IMPEGNO I04 - PRATI UMIDI. MANTENIMENTO ARGINATURE PERIMETRALI, ISOLOTTI, DOSSI CON SPONDE DIGRADANTI PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°. LE ARGINATURE PERIMETRALI, GLI ISOLOTTI E/O DOSSI SONO DA MANTENERE CON SPONDE DOLCEMENTE DIGRADANTI DI PENDENZA MEDIA INFERIORE A 25°. LA SCHEDA È DA COMPILEARE ESCLUSIVAMENTE QUALORA RICORRANO LE CONDIZIONI PER CUI SI RENDANO NECESSARIE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO DELLE PENDENZE MASSIME CONSENTITE DELLE LE ARGINATURE E DELLE SPONDE DEGLI ISOLOTTI E/O DOSSI. QUALORA LA SCHEDA SIA COMPILEATA È OBBLIGATORIO RIPORTARE ESCLUSIVAMENTE LE PARTICELLE SUI CUI SONO PRESENTI PENDENZE DELLE SPONDE DA RIPRISTINARE.

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

<sup>\*\*</sup> Riportare i riferimenti catastali relativi alla collocazione delle sponde oggetto di ripristino. Tali riferimenti catastali non sono da riportare se il prato umido insiste su un'unica particella.

\*\*\* La data deve corrispondere a quella di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17 relativa all'impegno I21. "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria", oppure alla data in cui si sono rilevate le condizioni per cui si rendano necessarie le operazioni di ripristino delle pendenze massime consentite.

\*\*\*\* Tali operazioni devono essere effettuate solo nel periodo consentito 10 agosto – 20 febbraio fatto salvo il rispetto dell'impegno I01. Tali operazioni possono anche essere effettuate con l'esecuzione delle operazioni straordinarie di manutenzione fatto salvo il rispetto dell'impegno I01.

\*\*\*\*\* Riportare per ogni riga esclusivamente o arginatura o isolotto/dosso; qualora in una singola particella siano presenti più isolotti/dossi, devono essere compilate più righe.

DATA / /

EJRM

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 5.

- IMPEGNO I05 - PRATI UMIDI. NEI MESI DA APRILE A LUGLIO EVITARE IMPROVVISI INNALZAMENTI LIVELLO ACQUA PER SALVAGUARDIA UOVA E NIDI DI UCCELLI. FATTE SALVE CAUSE DI FORZA MAGGIORE, NEI MESI DI APRILE, MAGGIO, GIUGNO E LUGLIO SONO DA EVITARE, MEDIANTE IL MANTENIMENTO IN EFFICENZA DI PARATOIE/TUBAZIONI CHE CONSENTANO IL DEFLUSSO DI ACQUA IN ECCESSO, IMPROVVISI INNALZAMENTI DEL LIVELLO DELL'ACQUA PER NON PROVOCARE LA DISTRUZIONE DI UOVA E NIDI DI UCCELLI. LA SCHEDA È DA COMPILEARE ESCLUSIVAMENTE QUALORA RICORRANO LE CONDIZIONI PER CUI SI RENDANO NECESSARIE LE OPERAZIONI DI RIPRISTINO IN EFFICIENZA DI PARATOIE/TUBAZIONI AL FINE DI EVITARE IMPROVVISI INNALZAMENTI DEL LIVELLO DELL'ACQUA. QUALORA LA SCHEDA SIA COMPILEATA È OBBLIGATORIO RIPORTARE ESCLUSIVAMENTE LE PARTICELLE SUI CUI SONO PRESENTI PARATOIE/TUBAZIONI DA RIPRISTINARE/RIPRISTINATE.

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare i riferimenti catastali relativi alla collocazione delle paratoie/tubazioni non in efficienza oggetto di ripristino. Tali riferimenti catastali non sono da riportare se il prato umido insiste su un'unica particella.

\*\*\*La data deve corrispondere a quella di registrazione delle attività di sorveglianza di cui alla SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17 relativa all'impegno I21 "Attività di sorveglianza per verificare la presenza di tane ipogee visibili di Nutria", oppure alla data in cui è stata rilevata la mancata efficienza di paratoie/tubazioni.

## DATA / /

FIRMA

SCHEMA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 6.

- IMPEGNO I06 - PRATI UMIDI. CONTROLLO VEGETAZIONE ERBACEA.
- IMPEGNO I19 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA.

SULLA S.I.I. IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA È DA EFFETTUARE ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, COMPRESI DOSSI E ISOLOTTI, NEL RISPETTO DEI PERIODI CONSENTITI, MANTENENDO FISSA PER TRE ANNI, A ROTAZIONE, UNA SUPERFICIE DI NON INTERVENTO TRA IL 20 E IL 30% DELLA S.I.I. SENZA ALBERI/ARBUSTI. E' INFATTI AMMESSO CONSERVARE ALBERI E/O ARBUSTI DI CUI ALLA TABELLA B), ATTRIBUENDO AD OGNI ESEMPLARE ARBOREO ARBUSTIVO, LA SUPERFICIE OCCUPATA DALLA PROIEZIONE ORTOGONALE DELLA CHIOMA, CHE PUÒ NON ESSERE OGGETTO DI SFALCI E/O TRINCIATURE.

IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA È DA EFFETTUARSI TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIATURA, SOLO NEL PERIODO 10 AGOSTO - 20 FEBBRAIO (AD ESCLUSIONE DELLE CARREGGIATE DI SERVIZIO DOVE PUÒ ESSERE SEMPRE EFFETTUATO). PER FAVORIRE UNA MAGGIORE PRESENZA E L'ALIMENTAZIONE DELL'AVIFAUNA ACQUATICA È ALTRESÌ NECESSARIO CHE LO SFALCIO/TRINCIATURA DEI DOSSI E DEGLI ISOLOTTI SIA EFFETTUATO NEL PERIODO 10AGOSTO-30 SETTEMBRE.

LA SCHEMA È DA COMPIERE OBBLIGATORIAMENTE OGNI ANNO PER OGNI "PRATO UMIDO".

CODICE NUMERICO PRATO UMIDO*	Foglio sup. non intervento **	Particella sup. non intervento **	Estensione della superficie di non intervento esclusa quella occupata da alberi/arbusti (oggetto di rotazione ogni 3 anni)	Estensione della superficie oggetto di sfalcio/trinciatura	Data di effettuazione del controllo della vegetazione erbacea***

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\*I riferimenti catastali con la relativa estensione sono da compilare obbligatoriamente per le superfici del prato umido oggetto di non intervento (con obbligo di rotazione ogni tre anni). I riferimenti catastali non sono da riportare se il prato umido insiste su un'unica particella; resta comunque obbligatorio riportare l'estensione della superficie oggetto di non intervento e della superficie oggetto di sfalcio/trinciatura.

\*\*\* Le operazioni di controllo sono da effettuare nell'anno di impegno sulla intera superficie oggetto dell'obbligo di controllo della vegetazione riportando nella scheda la data dell'effettuazione del controllo o le diverse date dell'effettuazione del controllo, nel caso in cui tali operazioni siano effettuate in diverse date compilando le relative caselle.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 7.

- #### • IMPEGNO I08 - MACCHIA RADURA. MANTENIMENTO COPERTURA VEGETALE.

SULLA S.I.I. È DA MANTENERE UNA COPERTURA VEGETALE COSTITUITA:

- DA PRATO PERMANENTE O DA UN MEDICAIO AFFERMATO O A FINE CICLO SU ALMENO IL 50% DELLA S.I.I.;
  - PER UNA ESTENSIONE NON SUPERIORE AL 10% DELLA SUPERFICIE CON PRATO PERMANENTE O MEDICAIO È AMMESSA LA SEMINA ANNUALE DI UN MISCUGLIO COMPOSTO DA ALMENO 2 DELLE SEGUENTI SPECIE: SORGO, GIRASOLE, MAIS;
  - DA FORMAZIONI VEGETALI POLISPECIFICHE SU ALMENO IL 30% DELLA S.I.I., CIOÈ COMPOSTE DA ALMENO 5 SPECIE, DI CUI ALMENO 3 ARBUSTIVE DI CUI ALLA TABELLA B).

LA SCHEDA È DA COMPILEARE ALL'INIZIO DEL PERIODO DI IMPEGNO. SUCCESSIVAMENTE SOLO IN CASO DI VARIAZIONI E/O DI SEMINA ANNUALE DI UN MISCUGLIO DI SORGO E/O GIRASOLE E/O MAIS (ALMENO 2 SPECIE).

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

DATA / /

FIRMA

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 8<sup>(1)</sup>.

- IMPEGNO I09 - MACCHIA RADURA. RICOSTITUZIONE COTICO ERBOSO.

PER IL COTICO ERBOso DELLE AREE DEL PRATO, CHE RISULTI ASSENTE E/O COMPROMESSO, È DA GARANTIRNE LA RICOSTITUZIONE ATTRAVERSO INERBIMENTO SPONTANEO O DA EFFETTUARSI CON LA SEMINA E/O TRASEMINA, ANCHE PREVIA LAVORAZIONI SUPERFICIALI DI PREPARAZIONE DEL TERRENO (DANDONE PREVENTIVA COMUNICAZIONE AGLI UFFICI COMPETENTI), DI UN MISUGLIO DI SPECIE PRATIVE COMPOSTO PREVALENTEMENTE DA GRAMINACEE OLTRE CHE DA LEGUMINOSE. LA SCHEDA È DA COMPILEARE SOLO NEL CASO IN CUI SIA DA RICOSTITUIRE IL COTICO ERBOso.

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\*La superficie investita a prato/medicaio risultante con cotico erbaceo assente o compromesso, deve essere oggetto di semina/trasemina o in alternativa di inerbimento spontaneo. Non è consentito il ricorso contemporaneo all'inerbimento spontaneo e alla semina e/o trasemina della stessa superficie; pertanto, nella riga deve essere riportato esclusivamente "semina e/o trasemina" o in alternativa "inerbimento spontaneo". Il cotico erbaceo deve essere sempre presente.

<sup>(1)</sup> La presente scheda deve essere utilizzata anche nel caso di ricostituzione della superficie a prato permanente di cui all’Azione 2.

## DATA / /

FIRMA

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 9.

- IMPEGNO I10 - MACCHIA RADURA. OBBLIGO CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA DEL PRATO PERMANENTE E/O DEL MEDICAIO AFFERMATO.
  - IMPEGNO I19 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIAZURA.

È OBBLIGATORIO IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA DEL PRATO PERMANENTE E/O DEL MEDICAIO AFFERMATO ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO.

IL CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE ERBACEA È DA EFFETTUARSI TRAMITE SFALCIO E/O TRINCIAZURA, SOLO NEL PERIODO 10 AGOSTO - 20 FEBBRAIO (AD ESCLUSIONE DELLE CARREGGIATE DI SERVIZIO E DELL'Azione 2 DOVE PUÒ ESSERE SEMPRE EFFETTUATO).

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Le operazioni di controllo sono da effettuare nell'anno di impegno sulla intera superficie oggetto dell'obbligo di controllo della vegetazione, riportando nella scheda la data dell'effettuazione del controllo e l'estensione della superficie sfalciata e/o trinciata. È consentita l'esecuzione dello sfalcio/trinciatura in tempi diversi su parti della superficie oggetto dell'obbligo di controllo, purché nell'anno di impegno l'intera superficie oggetto dell'obbligo risulti sfalciata e/o trinciata. Nel rispetto dei periodi consentiti (10 agosto - febbraio), gli sfalci/tranciature potranno pertanto essere eseguiti dal 1° gennaio al 20 febbraio e dal 10 agosto al 31 dicembre. In tali casi devono essere riportate le percentuali relative alle estensioni delle parti di prato oggetto di sfalcio e/o trinciatura e le corrispondenti diverse date dell'effettuazione del controllo.

## DATA / /

FIRMA

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 10.

- IMPEGNO I11 - MACCHIA RADURA. NELLE SUPERFICI DI PIANURA MANTENIMENTO DI ALMENO UNO STAGNO PER MAX 10% DELLA S.I.I. NELLE SUPERFICI DI PIANURA, OCCORRE MANTENERE ALMENO UNO STAGNO PER LA RACCOLTA DELLE ACQUE METEORICHE, PER UNA ESTENSIONE COMPLESSIVA NON SUPERIORE AL 10% DELLA S.I.I. IN OGNI CASO LO STAGNO DEVE CORRISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DI CUI ALLA TABELLA A).

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* I riferimenti catastali dello stagno/degli stagni, sono da riportare qualora la S.I.I. della superficie a Macchia radura sia composta da più particelle.

\*\*\* Qualora in una singola S.I.I. siano presenti più stagni, ognuno di essi deve essere identificato da un codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nell'elaborato allegato alla domanda di sostegno. Pertanto, qualora:

- in una singola particella, siano presenti più stagni, devono essere compilate più righe, assegnando ad ogni stagno" oltre l'estensione della relativa superficie, un "codice numerico". Tale codice deve corrispondere a quello riportato nell'elaborato allegato alla domanda di sostegno;
  - un singolo stagno interesserà più particelle, devono essere compilate più righe riportando le particelle interessate e assegnando ad ogni particella sempre l'estensione totale della "Superficie a stagno", oltre che il medesimo codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nell'elaborato allegato alla domanda di sostegno.

## DATA / /

FIRMA

SCHEMA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 11.

Azione 2 - IMPEGNO I12 - MANTENIMENTO IN PIANURA DI ALMENO UNO STAGNO O LAGHETTO PER LA RACCOLTA DI ACQUE METEORICHE E DI ELEMENTI APPARTENENTI AD ALMENO UNA DELLE DUE CATEGORIE DESCRITTE ALLE LETTERE a) e b). - MANTENIMENTO IN COLLINA E MONTAGNA DI ELEMENTI APPARTENENTI ALLE DUE CATEGORIE DESCRITTE ALLE LETTERE a) e b).

GLI AMBIENTI DEVONO CORRISPONDERE ALLE CARATTERISTICHE STRUTTURALI DI CUI ALLA TABELLA A).

CODICE NUMERICO AMBIENTI VARIAMENTE STRUTTURATI*	Foglio **	Particella **	CODICE NUMERICO STAGNI E/O LAGHETTI	Superficie investita a prato permanente	Superficie investita a alberi e/o arbusti isolati, in gruppi o in formazione lineare	Superficie stagni e/o laghetti

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* I riferimenti catastali sono da riportare esclusivamente per gli stagni/laghetti, qualora la S.I.I. della superficie ad "ambienti variamente strutturati" sia composta da più particelle.

\*\*\* Qualora in una singola S.I.I. siano presenti più stagni/laghetti non comunicanti tra loro, ognuno di essi deve essere identificato da un codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nell'elaborato allegato alla domanda di sostegno. Pertanto, qualora:

- in una singola particella, siano presenti più stagni/laghetti, devono essere compilate più righe assegnando alla "superficie a stagno/laghetto", oltre l'estensione, un "codice numerico" che deve corrispondere a quello riportato nell'elaborato allegato alla domanda di sostegno;
- un singolo stagno/laghetto interessa più particelle, devono essere compilate più righe assegnando alla "Superficie stagni e/o laghetti", oltre l'estensione che interessa la particella, il medesimo codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nell'elaborato allegato alla domanda di sostegno.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 12.

- #### • IMPEGNO I13 - Azione 2 - PRATO PERMANENTE: SFALCI/TRINCIATURE.

IL PRATO PERMANENTE, COSTITUITO IN PREVALENZA DA GRAMINACEE, DEVE ESSERE OGGETTO DI ALMENO DUE SFALCI/TRINCIATURE ALL'ANNO CHE POSSONO ESEGUITE IN OGNI PERIODO DELL'ANNO.

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* In caso di sfalcio/trinciatura parziale di un prato permanente ricadente su più particelle catastali, indicare la particella oggetto dello sfalcio/trinciatura.

## DATA / /

FIRMA

SCHEMA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 13.

- IMPEGNO I14 - NON UTILIZZO FITOFARMACI E DISERBANTI.

NON UTILIZZARE FITOFARMACI E DISERBANTI.

**SCHEMA MAGAZZINI DEI PRODOTTI FITOSANITARI - ANNO DI IMPEGNO \_\_\_\_**

- SCHEMA AUTOCERTIFICAZIONE (in caso di adesione al tipo di operazione 10.1.01 "Produzione integrata" o a SRA 01 o SRA 19 e di adesione alla Misura 11 "Agricoltura biologica" o a SRA 29, la scheda deve essere compilata nelle schede di registrazione della produzione integrata o di Agricoltura biologica. In caso di assenza di trattamenti fitosanitari su tutte le superfici gestite dal beneficiario la scheda non deve essere compilata. La scheda può non essere compilata qualora le relative informazioni richieste siano già disponibili sul quaderno di campagna).

NOME PRODOTTO FITOSANITARIO	GIACENZA INIZIALE (KG O LT)	QUANTITA' ACQUISTATA (KG O LT)	DATA GG MM		GIACENZA FINALE (KG O LT)

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**SCHEMA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 14.**

- IMPEGNO I15 - NON SPANDIMENTO CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI, DIGESTATI E/O FANGHI IN GENERALE.

NON SPANDERE CONCIMI CHIMICI, ORGANICI O LIQUAMI, DIGESTATI E/O FANGHI IN GENERALE.

## **SCHEDA MAGAZZINI DEI FERTILIZZANTI - ANNO DI IMPEGNO**

- **SCHEDA AUTOCERTIFICAZIONE** (in caso di adesione al tipo di operazione 10.1.01 “Produzione integrata” o a SRA 01 o SRA19 e di adesione alla Misura 11 “Agricoltura biologica” o a SRA 29, la scheda deve essere compilata nelle schede di registrazione della produzione integrata o in Agricoltura biologica. In caso di assenza di fertilizzazioni su tutte le superfici gestite dal beneficiario la scheda non deve essere compilata. La scheda può non essere compilata qualora le relative informazioni richieste siano già disponibili sul quaderno di campagna o su altri registri conservati in azienda.

\* in caso di refluo zootecnico indicare le quantità stoccate in azienda

DATA / /

DATY \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
**FIRMA**

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 15.

- IMPEGNO I16 - NON EFFETTUARE IL PASCOLO O LO STAZZO DI BESTIAME.

**NON EFFETTUARE IL PASCOLO E/O LO STAZZO DI BESTIAME SULLE SUPERFICI OGGETTO DI IMPEGNO.**

ESECUZIONE DEI TURNI DI PASCOLAMENTO (la scheda deve essere compilata esclusivamente in caso di effettuazione di pascolamento in azienda).

\* In caso di pascolamento del prato umido, riportare esclusivamente il relativo codice numerico già riportato nella scheda registrazione n. 1

## DATA / /

FIRMA

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 16.

- IMPEGNO I20 - CONTROLLO DELLA NUTRIA (*Myocastor coypus*).

DEVE ESSERE EFFETTUATO IL CONTROLLO DELLA NUTRIA (*MYOCASTOR COYPER*) MEDIANTE TRAPPOLE (SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI). LE TRAPPOLE DA APPORRE LUNGO I PERCORSI DELLE NUTRIE, NUMERICAMENTE DEVONO CORRISPONDERE NEL RISPECTO DEI RAPPORTE DISPOSTI DAL BANDO. LE CATTURE DEVONO ESSERE REGISTRATE GIORNALMENTE.

LA SCHEDA È DA COMPILE ALMENO UNA VOLTA ALL'INIZIO DEL PERIODO DI IMPEGNO PER TUTTI I SOTTOTIPI DI OPERAZIONE AL FINE DI DEFINIRE IL NUMERO DI TRAPPOLE PRESENTI PER PRATO UMIDO/STAGNO O LAGHETTO. SUCCESSIVAMENTE LA SCHEDA VA COMPILE IN CASO DI CATTURE E/O IN CASO DI VARIAZIONE DEL NUMERO DI TRAPPOLE.

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare per riga uno solo tra i seguenti tipologie ambientali: prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\*Qualora in una singola S.I.I. siano presenti più specchi d'acqua (stagni di macchia radura, stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati e laghi) questi saranno considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico), ognuno di essi deve essere identificato da un codice numerico che deve corrispondere a quello riportato nell'elaborato allegato alla domanda di sostegno.

## DATA / /

FIRMA

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 17.

- IMPEGNO I21 - ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA.

DEVE ESSERE ESEGUITA ALMENO UNA VOLTA OGNI 15 GIORNI ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SU TUTTI GLI SPECCHI D'ACQUA, PER VERIFICARE LA PRESENZA DI TANE IPOGEE VISIBILI DI NUTRIA REGISTRANDONE DATA DI EFFETTUAZIONE ED ESITO. LA SCHEMA VA COMPILATI RIPORTANDO OBBLIGATORIAMENTE LE DATE. LE ALTRE CASELLE SONO DA COMPIRARE SOLO IN CASO DI PRESENZA DI TANE IPOGEE.

\*Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati (stagni/laghetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico) qualora le relative SII siano composte da più particelle.

\*\*\*Riportare per riga uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\*\* Riportare per riga, uno sotto l'altro, le seguenti tipologie di ambientazioni: prati umidi, stagni, macchia radura, stagni lagunari di ampiezza variamente strutturata.

Riportare uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice Azione 1 per prati umidi o per macchia radura, codice Azione 2 ambienti variamente strutturati.

## DATA / /

FIRMA

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 18.

- #### • IMPEGNO I22 - ELIMINAZIONE TANE DI NUTRIA.

ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA LE TANE DEVONO ESSERE ELIMINATE ANCHE CON MEZZI MECCANICI, RIPORTANDO LA TERRA DI SCAVO NELLE TANE E RICOMPATTANDO LE AREE INTERESSATE DAGLI SCAVI. LA SCHEDA È DA COMPILEARE SOLO IN CASO DI ELIMINAZIONE DI TANE IPOGEE.

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati (stagni/laghetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico) qualora le relative SII siano composte da più particelle.

\*\*\* Riportare per riga uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati (stagni/laghetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico) utilizzando anche il codice numerico.

\*\*\*\*Riportare uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice Azione 1 per prati umidi o per macchia radura; codice Azione 2 per ambienti variamente strutturati.

## DATA / /

FIRMA

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 19.

- IMPEGNO I23 - RIPRISTINO TRATTI ARGINALI, PARATOIE/TUBAZIONI COMPROMESSI.

DOVE LA TENUTA DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARATOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFLUSSO DELL'ACQUA RISULTA COMPROMESSA NE DEVE ESSERE EFFETTUATO IL RIPRISTINO ENTRO 48 ORE DALLA DATA DI EFFETTUAZIONE DELLA SORVEGLIANZA DELLA PRESENZA DELLE TANE. LA SCHEMA È DA COMPILEARE SOLO IN CASO DI EFFETTUAZIONE DI RIPRISTINO DEI TRATTI ARGINALI E/O DELLE PARATOIE/TUBAZIONI DI IMMISSIONE/DEFLUSSO DELL'ACQUA.

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati (stagni/laghetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico) qualora le relative SII siano composte da più particelle.

\*\*\*Riportare per riga una sola tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\*\* Riportare uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice Azione 1 per prati umidi o per macchia radura; codice Azione 2 per ambienti variamente strutturati.

DATA / /

EIRMA

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 20.

- #### • IMPEGNO I24 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.

DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO OGNI TRE ANNI NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE, A PARTIRE DALLA DATA DI DECORRENZA DI IMPEGNO INIZIALE, IL PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI ALLOCTONE E REGISTRANDONE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO E DI RISOMMERSIONE.

\* Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare per riga uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati

\*\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati (stagni/laghetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico)

\*\*\*\*Riportare per ogni riga, per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice Azione 1 per prati umidi o per macchia radura; codice Azione 2 ambienti variamente strutturati.

## DATA / /

FIRMA

SCHEMA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 21.

- IMPEGNO I24 - PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI.

DEVE COMUNQUE ESSERE EFFETTUATO OGNI TRE ANNI NEL PERIODO AGOSTO/SETTEMBRE, A PARTIRE DALLA DATA DI DECORRENZA DI IMPEGNO INIZIALE, IL PROSCIUGAMENTO DEI PRATI UMIDI, STAGNI, LAGHETTI, EFFETTUANDO LA CONTESTUALE RIMOZIONE DI SPECIE ANIMALI QUALI CARPE, PESCE SILURO, TESTUGGINI PALUSTRI DI ORIGINE NORDAMERICANA E REGISTRANDONE LA DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO E L'ESITO SULLA PRESENZA E NUMERO, DELLE SUDDETTE SPECIE. (LA PRESENTE SCHEMA È CONNESSA ALLE ATTIVITÀ DI PROSCIUGAMENTO DEGLI SPECCHI D'ACQUA REGISTRATE NELLA SCHEMA 20). – DATA DI EFFETTUAZIONE DEL PROSCIUGAMENTO DELLO SPECCHIO D'ACQUA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numerico dello stagno e/o laghetto***	Azione****	Specie animali rilevate	N.
				CARPE	
				PESCE SILURO	
				CARASSIO	
				TESTUGGINI DALLE ORECCHIE ROSSE E ALTRE TESTUGGINI PALUSTRI ESOTICHE	
				GAMBERO ROSSO DELLA LOUISIANA E ALTRI GAMBERI ESOTICI	
				RANA TORO	
				PESCE GATTO DI ORIGINE AFRICANA/AMERICANA	
				ALTRE SPECIE ALLOCTONE (SPECIFICARE)	

\* Riportare per uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati (stagni/laghetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

\*\*\*\* \*Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice Azione 1 per prati umidi o per macchia radura; codice Azione 2 ambienti variamente strutturati.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

SCHEMA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 22.

- IMPEGNO I25 - RIMUOVERE ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

RIMUOVERE, ANATRE E OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE. LA SCHEMA VA COMPILATÀ SOLO IN CASO SIA CONSTATATA LA PRESENZA DI ANATRE E/O OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE.

CODICE NUMERICO *	Tipologia ambientale **	Codice numerico dello stagno e/o laghetto***	Azione****	Specie animali rilevate	N.	Data di rimozione
				ANATRE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		
				OCHE DOMESTICHE E SEMIDOMESTICHE		

\* Riportare uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare per scheda uno solo tra i seguenti tipologie ambientali: prati umidi; prati umidi; stagni di macchia radura; stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati (stagni/laghetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

\*\*\*\* Riportare per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: codice Azione 1 per prati umidi o per macchia radura; codice Azione 2 ambienti variamente strutturati.

DATA \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 23.

- IMPEGNO I26 - VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA (CLEMATIS VITALBA) E LA RELATIVA RIMOZIONE.

MANTENERE ESCLUSIVAMENTE ALBERI E/O ARBUSTI DI CUI ALLA TABELLA B; SULLE SUPERFICI OCCUPATE DA ALBERI/ARBUSTI DEVE ESSERE EFFETTUATA, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO LA VERIFICA DELLA PRESENZA DELLA VITALBA (*CLEMATIS VITALBA*) E LA RELATIVA RIMOZIONE QUALORA PRESENTE.

\* Riportare uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare per ogni riga, per tipologia ambientale, uno solo tra i codici come di seguito specificato: Azione 1 prati umidi; Azione 1 macchia radura; Azione 2 ambienti variamente strutturati.

## DATA / /

FIRMA

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 24.

- IMPEGNO I27 - DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALESIASI GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI.

DIVIETO DI IMMISSIONE DI INQUINANTI E RIFIUTI DI QUALESiasi GENERE E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI (PLASTICHE VETRO, METALLI E SCARTI DI OPERE EDILI) E OBBLIGO DI RIMOZIONE SECONDO LE NORMATIVE VIGENTI. LA SCHEDA VA COMPILATa SOLO IN CASO DI RILEVAMENTO.

\* Riportare uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare per riga uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi, macchia radura; ambienti variamente strutturati; stagni di macchia radura; stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati.

\*\*\* Non compilare nel caso di prati umidi. Compilare esclusivamente per stagni di macchia radura e/o stagni/laghetti di ambienti variamente strutturati (stagni/laghetti comunicanti tra loro sono considerati un singolo specchio d'acqua e pertanto vanno identificati con un singolo codice numerico).

\*\*\*\* Gli inquinanti e/o i rifiuti e/o materiali non biodegradabili devono essere rimossi entro 30 giorni dalla data dell'ultima rilevazione effettuata in una qualsiasi delle tipologie ambientali presenti.

## DATA / /

FIRMA

SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 25.

- IMPEGNO I28 - RIMUOVERE E SMALTIRE, DALLE AREE OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI/MATERIALI NON BIODEGRADABILI.

PER LE SUPERFICI OCCUPATE DA ALBERI E/O ARBUSTI, GLI ELEMENTI E/O MATERIALI NON BIODEGRADABILI (PACCIAMATURE CON FILM PLASTICI E/O SHELTER ECC.), POSSONO ESSERE ESCLUSIVAMENTE UTILIZZATI PER FAVORIRE L'ATTECCHIMENTO E LO SVILUPPO DELLE PIAFINITE PIANTUMATE PER LA REINTEGRATIONE DELLE FALLANZE.

\* Riportare uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

\*\* Riportare per riga uno solo tra le seguenti tipologie ambientali: prati umidi, macchia radura; ambienti variamente strutturati.

## DATA / /

FIRMA

## SCHEDA REGISTRAZIONE OPERAZIONI N. 26.

- IMPEGNO 107 - PRATICHE UMIDI: OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE.

LE OPERAZIONI STRAORDINARIE DI MANUTENZIONE SONO AMMESSE AL MASSIMO 2 VOLTE NEL PERIODO DI IMPEGNO.

Riportare per ogni riga uno tra i codici numerici già riportati nella scheda registrazione n. 1.

## DATA / /

FIRMA

## Note alla compilazione delle schede

### DATI GENERALI ED ANAGRAFICI

- responsabile aziendale: è la persona alla quale ci si riferisce prioritariamente in fase di verifica dei contenuti della scheda;
- partita IVA o Codice fiscale: sono quelli validi dal punto di vista fiscale per l'appezzamento oggetto della scheda;
- indirizzo (località, via, numero civico, comune, CAP e provincia): è quello vero e proprio del centro aziendale al quale fa capo l'appezzamento oggetto della scheda (presso il quale dovrebbe essere conservata la scheda stessa in assenza di altra dichiarazione nella domanda di adesione);

## SCHEMA DI MAGAZZINO PRODOTTI FITOSANITARI

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente intervento SRA 26 e che usano prodotti fitosanitari.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento).

### INVENTARIO INIZIALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

### REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

### INVENTARIO FINALE

Devono essere registrati tutti i prodotti fitosanitari (Formulati commerciali) presenti in magazzino il 30 ottobre. Non è richiesta la indicazione del Numero di registrazione (è necessaria solo al fine del rispetto del Decreto 217/91).

La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).

## **SCHEMA DI MAGAZZINO FERTILIZZANTI**

È richiesta la compilazione alle sole aziende aderenti al presente intervento SRA 26 e che usano concimi chimici di sintesi.

Per la registrazione è obbligatorio l'impiego di penna o comunque di mezzi non cancellabili; la eventuale correzione deve consentire la lettura dei dati originali che hanno subito la correzione

NOTA: In caso di aziende di grandi dimensioni o di corpi aziendali separati è possibile la compilazione di una scheda per ciascuno dei magazzini presenti nel centro aziendale; in caso di trasferimento di prodotti fra diversi magazzini dovrà essere disponibile la documentazione idonea a rendere possibile la verifica quantitativa di tali movimenti (es.: bolle di accompagnamento)

### **INVENTARIO INIZIALE**

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali fertilizzanti (o i reflui zootecnici) presenti in magazzino il 1° novembre. Per ciascun Formulato commerciale dovrà essere compilata una riga. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. Anche i fertilizzanti fogliari contenenti N, P e K devono essere registrati.

### **REGISTRAZIONE DEGLI ACQUISTI**

Ogni acquisto di Formulati commerciali deve essere registrato entro 48 ore. I reflui zootecnici prodotti in azienda devono essere registrati mensilmente. La prima registrazione di ciascun formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'inventario iniziale. Per eventuali registrazioni successive dovranno essere impiegate altre righe a seguito di quelle utilizzate per inventario iniziale e prima registrazione: analogamente ci si comporterà per Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale.

### **INVENTARIO FINALE**

Devono essere registrati tutti i Formulati commerciali presenti in magazzino il 30 ottobre. È richiesta la indicazione del TITOLO, espresso come unità di N, P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>, K<sub>2</sub>O. La registrazione di ciascun Formulato commerciale può essere eseguita sulla stessa riga dell'ultimo acquisto. Per questa ragione, nel caso di un singolo acquisto o di nessun acquisto durante l'anno, sarà sufficiente utilizzare la stessa riga dell'inventario iniziale (o, per i Formulati commerciali non presenti al momento dell'inventario iniziale, della riga di registrazione dell'acquisto).